

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° — Numero 33

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 agosto 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 337 Ordinanza del giudice di pace di Trino del 5 marzo 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, comma secondo

Pag. 7

N. 338. Ordinanza del Tribunale di Brescia del 29 aprile 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione, secondo il «diritto vivente», del calcolo nella stessa della indennità integrativa speciale al 48 per cento (80 per cento del 60 per cento) in luogo del 60 per cento come previsto per altre categorie di lavoratori - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto ad altri lavoratori nonostante il maggior prelievo contributivo sulla indennità integrativa speciale previsto per i primi rispetto ai secondi - Incidenza sui principi di adeguata retribuzione e di garanzia previdenziale

- Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l'art. 2 della stessa legge; legge 14 dicembre 1973, n. 829, artt. 14 e 36.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38

» 10

N. 339. Ordinanza del Tribunale di Torino del 20 aprile 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Dottori commercialisti - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Rimborso di contributi versati - Esclusione - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei dottori commercialisti che abbiano operato la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Irragionevolezza - Ingiustificato arricchimento della Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti.

- Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 8.
- Costituzione, art. 3

» 21

N. 340. Ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo del 4 giugno 2002.

Processo penale - Impugnazioni - Presentazione dell'impugnazione - Possibilità per il pubblico ministero di presentare l'impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale presso il quale si trova il suo ufficio - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza per il diverso trattamento rispetto alla parte privata - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Irragionevole limitazione del buon andamento dell'attività giudiziaria - Lesione del principio della parità tra le parti.

- Cod. proc. pen., art. 582, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 111, comma secondo, e 112

» 23

N. 341. Ordinanza del Tribunale di Bassano del Grappa del 23 luglio 2001.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 7.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma

Pag. 27

N. 342. Ordinanza della Corte dei conti del 13 giugno 2002.

Artigianato - Regolamento concernente le Commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Emanazione, con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Non consentita delegificazione in materia coperta da riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96 del relativo allegato 1.
- Costituzione, art. 117.

Agricoltura - Settore vitivinicolo - Regolamento disciplinante la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore stesso - Delegificazione di materie di competenza regionale mediante regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario - Contrasto con la disciplina delle fonti normative - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale.

- D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118

» 32

N. 343. Ordinanza del Tribunale di Taranto del 28 gennaio 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Interferenza sul potere giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104

» 37

N. 344. Ordinanza della Corte dei conti del 23 maggio 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici anticipati - Sospensione con decreto-legge n. 375/1997 dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 - Successiva abrogazione del predetto decreto-legge con conferma retroattiva della validità degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti in base allo stesso - Conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 165/1997 e dell'art. 52 d.P.R. n. 1092/1973 che attribuivano il diritto alla pensione ordinaria al personale militare e delle forze di polizia in base all'anzianità posseduta - Incidenza sulla garanzia previdenziale per la disciplina retroattiva di diritto già maturato e la mancata previsione della facoltà di scelta tra la pensione e la prosecuzione dell'attività professionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1997.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 59, comma 54, e 63.
- Costituzione, art. 38, comma secondo

» 40

N. 345. Ordinanza del T.A.R. della Lombardia del 13 maggio 2002.

Turismo e industria alberghiera - Regione Marche - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) e di integrazione eventuale del deposito cauzionale già versato dall'agenzia principale per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale e violazione dei limiti stabiliti dalla legge quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 362/1998 e 54/2001.

- Legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, artt. 5 e 14, come modificato dalla legge della Regione Marche 14 febbraio 2000, n. 8.
- Costituzione, artt. 41 e 120

Pag. 43

N. 346. Ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Napoli dell'8 maggio 2002.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice che abbia emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un imputato - Ricusabilità dello stesso, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati (per la mancata ricomprensione tra i casi di ricusazione della ipotesi delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., attraverso cui far valere situazioni di incompatibilità non espressamente previste).

- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1, lett. a)
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 46

N. 347. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 aprile 2002.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3

» 50

N. 348. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 18 maggio 2002.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111

» 51

N. 349. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 18 maggio 2002.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111

» 53

N. 350. Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Cagliari del 19 marzo 2002.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità all'adozione di minori stranieri residenti all'estero - Possibilità per le persone singole di ottenerla nei casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184/1983 - Esclusione - Contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrarietà alle finalità dell'istituto - Violazione del diritto del minore abbandonato ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia - Discriminazione in danno dei bambini stranieri.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-*bis* (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), e norme collegate.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30

Pag. 54

N. 398. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 luglio 2002.

Processo penale - Rimessione del processo - Casi di rimessione - Legittimo sospetto - Mancata previsione - Violazione della legge di delegazione n. 81 del 1987 (per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

- Cod. proc. pen., art. 45, in riferimento all'art. 2, n. 17, legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81

» 57

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 337

*Ordinanza del 5 marzo 2002 emessa dal giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Grandotti Giovanni e Prefettura di Savona*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

OSSERVATO IN FATTO

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 13 novembre 2001 il sig. Grandotti Giovanni ha presentato opposizione alla ordinanza — ingiunzione n. 2001/2714-2° Sett. della Prefettura di Savona, relativa al verbale n. 3323 del 15 luglio 2001 del Comando Polizia municipale di Cairo Montenotte perché ometteva di regolare la velocità in prossimità di intersezione stradale.

All'udienza del 5 marzo 2002 la parte ribadisce quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

Per le motivazioni in diritto del giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la prefettura di Grosseto, pubblicato nella *G.U.* 1^a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate:

Per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze — ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Ronsecco per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Cairo Montenotte, debba presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 — secondo comma, della Costituzione (legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.».

Nella circostanza, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del *locus delicti*, in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, potrebbe essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò in quanto al presunto incolpato non è garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e quindi mancano i presupposti perché il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando come le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione siano, tra l'altro, immediatamente esecutive. Siffatta procedura, di chiara origine penalistica, che aveva come destinatario l'allora pretore ed il suo particolare rito, potrebbe non essere più conforme alla vigente disciplina del «procedimento davanti al giudice di pace», che prevede, in particolare, all'art. 320 c.p.c., l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima udienza», ciò al fine di acquisire dagli «interessati» utili elementi per la trattazione della causa, e quindi incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto più, se, come nel caso di specie, il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Va, inoltre, sottolineato, che lo stesso rito della legge n. 689/1981, imponendo al giudice di valutare la «personalità» e le eventuali «condizioni economiche disagiate» dell'autore dell'infrazione, in sede di applicazione delle sanzioni (art. 11) e concessione del pagamento rateale della pena irrogata (art. 26), postula comunque la necessaria presenza personale dell'incolpato in giudizio.

Sotto questo aspetto è significativo, altresì, l'art. 23, settimo comma, della legge n. 698/1981 che stabilisce la lettura in udienza del dispositivo da parte del giudice, proprio allo scopo di rappresentare oralmente al ricorrente l'autorità della decisione. Tale fondamentale attività processuale, prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore, è da ritenersi di dubbia realizzazione nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una località molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia mezzi economici per rivolgersi ad un legale del posto, onde sostenere colà in giudizio le proprie ragioni contro l'«amministrazione repressiva». Tra l'altro, poi, l'ammontare della sanzione irrogata, in genere non è tale da giustificare la spesa dell'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse macroscopica la non colpevolezza del verbalizzato, considerata, inoltre, la diffusa tendenza dei giudici *de quibus* a compensare le spese o liquidarle in via equitativa in misura simbolica. È indubbio che l'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione sua unicamente a vantaggio dell'amministrazione nei cui confronti viene presentato ricorso, in quanto i suoi funzionari, verosimilmente agevolati dalla vicinanza con gli uffici giudiziari, risultano facilitati nel reperimento delle prove e, quindi, più in generale nell'attività processuale. In particolare, poi, l'autorità verbalizzante, in sede di ricorso amministrativo, è addirittura destinataria per legge degli scritti difensivi indirizzati all'organo giudicante. Ma questa opportunità logistica, se può ammettersi per le controversie di maggiore offensività all'esame ora del tribunale, la cui istruttoria spesso comporta l'ammissione di consulenze tecniche di complessi riscontri documentali nei luoghi dell'accertamento dell'infrazione, non sembra ragionevole nel caso di ricorsi affidati ai giudici di pace, in quanto proprio la relativa minore gravità dell'illecito contestato non giustifica la competenza territoriale del giudice del *locus delicti*, ossia, in pratica, a favore dei verbalizzati ed è sicuramente penalizzante per il ricorrente, ove la sua causa si svolga in una località fuori della provincia di residenza o di domicilio.

Al riguardo non si può escludere che il legislatore, in sede di emanazione del menzionato d.lgs. n. 507/1999, abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non è richiesta l'assistenza (tecnica) di un legale, è però indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo comparto la norma di cui all'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito è più propriamente quello del luogo in cui si trova il ricorrente.

Sono state, infatti, escluse dalla sua competenza, ed attribuite ai giudici togati, le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie superiori a 30 milioni, ed alcune tipologie di violazione (lavoro, urbanistica, ambiente, valutario, tributario e societario), di particolare complessità giuridica, per la cui definizione assume specifico rilievo il momento tecnico dell'istruttoria, e quindi la necessità per il ricorrente di doversi fare assistere da un legale.

La materia del riciclaggio, nonostante la sua contiguità al valutario ed al monitoraggio fiscale — procedura contenziosa *ex* testo unico 31 marzo 1988 n. 148 — non è stata demandata alla competenza esclusiva dei giudici del tribunale, ma riconosciuta di pertinenza anche dei giudici di pace per le sanzioni comminate dal Ministero del Tesoro fino a 30 milioni. Tale scelta legislativa può essere determinata dal fatto che gli illeciti di cui trattasi sono prevalentemente di carattere formale, in quanto provocati da ignoranza delle norme e da semplice disattenzione, per cui si è ritenuto che un giudice onorario fosse idoneo a valutare tali circostanze, proprio per il suo istituzionalizzato rapporto diretto con l'inculpato (*cf.* A. SIMONETTI in «Affari e Finanza» di La Repubblica del 14 febbraio 2000 «Ai giudici di pace le liti tra il Tesoro e i distratti» e A. MENGALI in *Il controllo del movimento dei capitali*. IPSOA, Milano).

Peraltro non si può non osservare che anche il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero del tesoro, analogamente a quello in materia di infrazioni stradali, espone il verbalizzato all'onerosa procedura di doversi difendere nel luogo in cui risulta commessa la presunta violazione, che diventa ancora più gravosa, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso riguarda assegni privi di requisiti di legge, in quanto il titolo, essendo suscettibile di essere presentato in pagamento presso qualsiasi intermediario finanziario, radica la competenza nel luogo in cui è avvenuto tale regolamento, per lo più sconosciuto all'interessato al momento dell'emissione, e che può essere ubicato in una zona molto lontana da quella di residenza del traente.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di ritenere che, per effetto della vigente procedura di opposizione alle sanzioni amministrative, le parti in giudizio non siano in una posizione di parità, e sussiste, invece, uno squilibrio a danno del soggetto processualmente debole, ossia l'opponente, che normalmente rinuncia ad esercitare il suo diritto di difesa per i costi eccessivi cui deve sottoporsi, mentre invece l'amministrazione, grazie ai suoi uffici periferici, o in mancanza, di quelli di Prefettura, è istituzionalmente in grado di resistere con i suoi funzionari sull'intero territorio nazionale. Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta, i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di cui trattasi.

Si sottolinea, altresì, come ancor prima dell'avvento del «giusto processo», l'evoluzione normativa fosse già nel senso di valorizzare il foro del ricorrente, rispetto a quello dell'opposto, proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti. Sono da ritenersi espressioni di tale esigenza non solo il tradizionale rito del lavoro o il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna dal quale proprio la procedura della legge n. 689/1981 è largamente ispirata, ma più recentemente la complessiva normativa a tutela del consumatore, con particolare riguardo all'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 56 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1991), il quale parrebbe avere introdotto il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ai sensi dell'art. 1469-*bis* n. 13 del codice civile (clausole vessatorie) (*cf.* giudice di pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999 in Foro It. I, 1695), o anche all'art. 12 d.l. n. 50/1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e, infine, all'art. 10 d.l. n. 427/1998 in materia di multiproprietà.

Né tali deroghe all'ordinaria competenza territoriale possono essere qualificate, come ritiene un'autorevole dottrina, un «eccesso di zelo» nella protezione del consumatore. Esse, piuttosto, mirano ad assicurare al soggetto, ritenuto normativamente debole in una lite, la possibilità (economica) di potersi difendere nel suo luogo di residenza, dove verosimilmente gli è meno oneroso rappresentare le proprie ragioni, emancipandolo da dispendiosi spostamenti, sicuramente penalizzanti in termini di costi e di tempo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm., che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro per ordinanze-ingiunzioni.

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trino, addì 5 marzo 2002

Il giudice di pace: BOLOGNESI

02C0704

N. 338

Ordinanza del 29 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Brescia

nel procedimento civile vertente tra Bedulli Angelo ed altri e Rete Ferroviaria italiana S.p.a. (già Ferrovie dello Stato S.p.a.)

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione, secondo il «diritto vivente», del calcolo nella stessa della indennità integrativa speciale al 48 per cento (80 per cento del 60 per cento) in luogo del 60 per cento come previsto per altre categorie di lavoratori - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto ad altri lavoratori nonostante il maggior prelievo contributivo sulla indennità integrativa speciale previsto per i primi rispetto ai secondi - Incidenza sui principi di adeguata retribuzione e di garanzia previdenziale

- Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l'art. 2 della stessa legge; legge 14 dicembre 1973, n. 829, artt. 14 e 36.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

TRIBUNALE

Nella causa in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2001 al numero 1069, promossa con ricorso depositato in data 10 luglio 2001 da Bedulli Angelo ed altri, rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Franco De Paolis e dall'avvocato Luciano Nardino quest'ultimo procuratore domiciliatari con studio in Brescia, via Crispi n. 14, parte ricorrente;

Contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., (già Ferrovie dello Stato società di trasporti S.p.a.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dai prof. avv. Paolo Tosi e Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Salvatore Trifirò e dall'avv. Pietro Bonardi quest'ultimo procuratore domiciliatario con studio in Brescia, via XX Settembre n. 66, parte resistente;

Avente ad oggetto: domanda di rideterminazione dell'indennità di buonuscita con nuovo calcolo che tenga conto, nei limiti fissati dalla legge, dell'indennità integrativa speciale;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 aprile 2002, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Brescia,

PREMESSO

1)

I) che i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (già Ferrovie dello Stato società di trasporti S.p.a.) chiedendo nei suoi confronti:

1) accertarsi e dichiararsi il loro diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita nella misura del 60% e non del 48%, come invece effettuato dalla società convenuta;

2) conseguentemente condannarsi quest'ultima alla corresponsione della differenza del 12% sull'indennità integrativa speciale favore dei ricorrenti, da liquidarsi secondo gli importi specificamente indicati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;

II) che a tale fine essi hanno dedotto:

di aver ricevuto il trattamento di fine rapporto e/o l'indennità di buonuscita secondo le modalità di seguito indicati:

a) periodo fino al 31 dicembre 95: l'indennità di buonuscita liquidata dall'ex ente «OPAFS» fino al 31 maggio del 94 a partire dal primo giugno 94 dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

b) periodo a partire dal primo gennaio 96: trattamento di fine rapporto liquidato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

che solo ad alcuni dei ricorrenti, cessati dal servizio successivamente al primo luglio 96, è stato consegnato un prospetto alle Ferrovie dello Stato nel quale erano contenuti gli elementi di calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha permesso loro di effettuare immediatamente il controllo sulla somma liquidata a tale titolo;

che, invece, i restanti ricorrenti, non avendo ricevuto, al momento della cessazione del servizio, la delibera dell'indennità di buonuscita né dall'ex ente «OPAFS» né dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. (le quali erano succedute, a partire dal primo giugno 94, all'ente), hanno potuto effettuare tale controllo solo dopo apposita richiesta del documento al datore di lavoro che ha provveduto a consegnarlo;

che i ricorrenti, dal controllo effettuato, hanno rilevato che nei conteggi, relativi alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, corrisposta fino al 31 dicembre 95, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 numero 829, risultava che l'indennità integrativa speciale era stata calcolata nella misura del 48% invece che in quella del 60 %, così come disposto dall'art. 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994 numero 87;

che i ricorrenti hanno pertanto richiesto in via amministrativa, con apposita istanza, alle Ferrovie dello Stato S.p.a., la riliquidazione della medesima indennità integrativa speciale, non ottenendo però alcuna risposta in merito;

che, successivamente, i ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., l'intervento della commissione di conciliazione ed arbitrato, che dava però esito negativo, in quanto la società convenuta non si presentava davanti alla stessa;

che, per quanto concerne il regime previdenziale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il personale dell'ex azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non rientrava tra il personale civile e militare dello Stato avente diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'ENPAS, disciplinate dal d.P.R. 29 dicembre 1976 numero 1.032, per specifico disposto dell'art. 2, primo comma, del decreto stesso, ed era invece iscritto all'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, «OPAFS», ente di diritto pubblico, istituito con legge 14 dicembre 1973 numero 829;

che, quanto all'aspetto previdenziale, nonostante la trasformazione dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato dapprima in ente pubblico e successivamente in società per azioni, il regime corrispondente ha subito una modificazione solamente graduale e strutturale;

che, infatti, mentre il rapporto di lavoro dei ferrovieri, con l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, si trasformava da pubblicistico in privatistico, il primo contratto collettivo di lavoro (1987/1989), così come i due

successivi (1990/1992) e (1994/1995), rimandava, per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, alla legge numero 829 citata, che, in sintonia con il regime tipico del pubblico impiego, prevedeva, alla cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione dell'indennità di buonuscita;

che, tuttavia, il permanere di un sistema previdenziale siffatto, anche se presentava una sua autonomia rispetto al regime giuridico del rapporto di lavoro, in quanto disciplinato per legge, con l'entrata in vigore del primo contratto collettivo dei ferrovieri comportava anche un necessario adeguamento del concetto di «ultimo stipendio mensile» contenuto nella legge 829 citata;

che l'anomalia della liquidazione dell'indennità di buonuscita, secondo quanto sopra indicato, risultava ancora più evidente nel momento in cui le ferrovie dello stato venivano ad essere trasformate tutti gli effetti in società per azioni, essendo caduto il vincolo di cui all'art. 21 della legge numero 210 citata, che prevedeva «fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosi a carico dell'ente Ferrovie dello Stato l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le competenze dovute in forza regolamenti comunitari», e dato che, proprio in ragione della tendenziale natura retributiva dell'indennità di buonuscita, diveniva arduo comprendere perché la stessa dovesse essere corrisposta da una apposita istituzione, l'ente pubblico prima richiamato, alimentata con una contribuzione ampiamente a carico del lavoratore, il quale finiva per concorrere alla provvista per la propria retribuzione differita;

che, pertanto, al fine di ovviare a queste incongruenze, a partire dal primo gennaio 1996 è stato applicato anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (vedasi sul punto l'art. 117 del CCNL 1996/1999);

che, quanto alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a., la legge numero 87 citata ha riconosciuto il computo, in determinate quote, dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, tra le quali, a tal fine, erano da ricomprendersi anche i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

che tale legge, inoltre, recependo le indicazioni formulate dalla corte costituzionale nella sentenza numero 243/1993, si limitava solo a graduare nelle diverse gestioni la valutazione dell'indennità integrativa speciale in misura inversamente proporzionale a quella del restante trattamento economico, in modo da assicurare una più «ragionevole» equivalenza nel risultato finale di calcolo;

che in tale contesto, secondo l'articolo 1 della legge numero 87 citata, l'indennità integrativa speciale viene computata nell'indennità di buonuscita nella misura ridotta del 30% per i dipendenti degli enti pubblici, di cui alla legge numero 70 del 1975, e del 60% per tutti gli altri dipendenti pubblici e per gli iscritti all'opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che la diversità di percentuale di indennità integrativa speciale, da liquidare nell'indennità di buonuscita, trova la sua giustificazione nella circostanza che, per i dipendenti degli enti pubblici, le prestazioni sono erogate su una base di calcolo, rappresentato da un dodicesimo del 100% dell'ultimo stipendio annuo complessivo, mentre, per gli altri dipendenti pubblici e per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il calcolo viene effettuato sulla base di un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio;

che, inoltre, mentre per i dipendenti degli enti pubblici non è prevista alcuna contribuzione sull'indennità di buonuscita, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. viene posto a carico del lavoratore il 4% e del datore di lavoro il 9%;

che le Ferrovie dello Stato S.p.a., in applicazione dell'art. 1 della legge numero 87 citata, hanno calcolato invece il 60% dell'indennità integrativa speciale, inserendo, nell'art. 14 della legge numero 829 citata, tale emolumento con le altre voci da prendere in considerazione per la liquidazione dell'indennità di buonuscita;

che, in tal modo, moltiplicando l'80% di ogni emolumento, di cui all'art. 14 della legge numero 829 citata, si è determinato un abbattimento dell'indennità integrativa speciale, che, invece del 60%, risulta essere stata liquidata nella misura del 48% (60% dell'80%);

che le Ferrovie dello Stato S.p.a., tuttavia, per giustificare il proprio criterio di calcolo, sostengono che la legge numero 87 citata, stabilendo che l'indennità integrativa speciale rientra nella base di calcolo dell'indennità

di buonuscita del misura del 60%, ha, nel contempo, tenuto ferma la regola posta dalla legge numero 829 citata, secondo la quale tutte le voci, che confluiscono nella base di calcolo (stipendio, assegno personale, compenso per *ex* combattenti, 60% dell'indennità integrativa speciale), devono essere considerate solo nella misura dell'80%;

che tale criterio di computo, a detta dei ricorrenti, dovrebbe ritenersi errato;

che, infatti, l'interpretazione letterale dell'art. 1 della legge numero 87 porterebbe a conclusioni diverse rispetto a quelle accolte dalle Ferrovie dello Stato;

che, invero, l'art. 36 della Costituzione e la sentenza numero 143 citata della Corte costituzionale imporrebbero l'accoglimento di un'interpretazione della legge numero 87, che permetta al dipendente, specie se appartenente alle categorie professionali meno abbienti, di ottenere, alla fine del suo «servizio», un'indennità di buonuscita (avente natura retributiva), determinata in modo tale da risultare, nel modo più ampio consentito, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente a garantirgli una vita post lavorativa dignitosa;

che, inoltre, da una attenta lettura dell'art. 1 della legge numero 87 citata, si rileverebbe che la norma non ha inteso inserire una nuova voce (60% dell'indennità integrativa speciale) nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, da moltiplicare, poi, per l'80% dell'ammontare dell'ultimo stipendio e delle altre voci previsto dall'art. 14 della legge numero 829 citata, ma ha, invece, provveduto a calcolare autonomamente la parte di indennità di buonuscita ricollegabile all'indennità integrativa speciale, con un criterio distinto, nuovo ed autonomo, rispetto all'art. 14 citato;

che, infatti, sul punto, da una attenta lettura dell'art. 1 legge citata, si evincerebbe come l'art. 14 citato sia richiamato, implicitamente, non al fine di ampliare la base di calcolo nel modo artificioso ed illogico, operato dalle Ferrovie dello Stato, bensì solo «... (in applicazione delle norme già vigenti) con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili»;

che, ancora, mentre l'art. 14 prevede che le voci retributive vengano moltiplicate per i mesi utili e divise per un dodicesimo, l'art. 1, lettera *b*), della legge numero 87 citata dispone invece che l'indennità integrativa speciale annua venga moltiplicata per gli anni utili e successivamente divisa per un dodicesimo;

che l'utilizzo, poi, del plurale «determinato in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili», nel testo dell'art. 1 della legge numero 87 citata, starebbe appunto a significare che alla determinazione dell'indennità di buonuscita, così come stabilita dalle norme vigenti, si dovrebbe aggiungere l'ulteriore voce dell'indennità integrativa speciale nella misura fissata nelle lettere *a*) e *b*) della norma stessa, senza però che sia possibile far incidere sulle modalità di quantificazione proprie delle varie voci retributive, già rilevanti sul calcolo dell'indennità di buonuscita;

che, infatti, non sarebbe possibile (tranne nei casi espressamente previsti dal legislatore) porre sullo stesso piano due voci retributive non omogenee sotto il profilo quantitativo e successivamente ridurle all'80%, al fine di ottenere una «presunta» legale base di calcolo;

che tutto ciò confermerebbe, anche da un punto di vista ermeneutico, l'autonomia dei due calcoli da effettuare ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, i cui importi andrebbero sommati e non calcolati come prodotto unico;

che, in conclusione, la parola «determinati» contenuta nell'art. 1 della legge numero 87 citata, andrebbe riferita all'indennità di buonuscita ed agli altri analoghi trattamenti di fine servizio, con la conseguenza che la formulazione della norma non implicherebbe necessariamente l'applicazione all'indennità integrativa speciale delle stesse modalità di calcolo previste dianzi per gli emolumenti rientranti nella base retributiva dell'indennità di buonuscita;

che, pertanto, il legislatore avrebbe, così, soltanto affermato il principio dell'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel conteggio dell'indennità di buonuscita e non, invece, l'assoggettamento di detta indennità alle modalità di calcolo previste per gli altri emolumenti, come comprovato dalla struttura successiva della norma;

che, infatti, è nelle successive lettere *a*) e *b*) che il legislatore ha determinato la «misura di una quota pari» al 30%, per le ipotesi previste dalla lettera *a*) e dal 60%, per le altre, incluse nella lettera *b*);

che l'adozione, poi, del criterio di calcolo, fatto proprio delle Ferrovie dello Stato, limitando l'incidenza dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita al solo 48%, determinerebbe non solo una sperequazione tra i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici, tra i quali risultavano compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ma anche all'interno della categoria dei dipendenti pubblici, tra quelli di cui alla lettera *a*) e quelli di cui alla lettera *b*) della legge numero 87 citata, così da ritenere la norma non rispettosa dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza numero 243 citata;

che, infatti, il Governo e il Parlamento — come da relazione e testo del Senato numero 1316: testo unificato dei vari disegni di legge numero 181, 751, 818, 839 e 1216, predisposto dal relatore della prima commissione affari costituzionali in data 20 settembre 1993, dal quale si evince che la percentuale del 60% era già frutto dell'assoggettamento dell'indennità integrativa speciale alla percentuale dell'80% fissata dall'art. 14 citato — avevano già potuto ridurre (con riferimento ai dipendenti statali e delle Ferrovie dello Stato) al 60% l'indennità integrativa speciale da inserire nella base di calcolo, soltanto perché la stessa Corte costituzionale, consapevole delle non floride riserve finanziarie dello Stato, avendo compreso che una sentenza meramente additiva avrebbe determinato l'automatico inserimento nell'indennità di buonuscita anche dell'80% dell'indennità integrativa speciale, aveva affidato al governo il compito di individuare, sia per i dipendenti statali e delle Ferrovie dello Stato che per quelli del parastato, la quota di integrità integrativa speciale rispettivamente più equilibrata (in rapporto al divisore applicato per lo stipendio base, contributo, eccetera), più compatibile (per le riserve finanziarie) e meglio corrispondente ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione, con «forza» richiamato dalla Corte costituzionale;

che, se si effettua, pertanto, secondo il criterio proposto, il confronto tra l'indennità di buonuscita maturata da un dipendente delle Ferrovie dello Stato e un dipendente degli enti pubblici, di cui la legge n. 70 del 1975, con pari anni di anzianità, stipendio ed indennità integrativa speciale, da liquidarsi rispettivamente nella misura del 60% del 30%, così come disposto dall'art. 1 della legge numero 87 citata, si rileva che il dipendente dell'ente pubblico percepirà tale indennità in misura già maggiore rispetto quella prevista per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

che questa differenza è, tuttavia, rispettosa del principio di progressiva omogeneizzazione dei diversi trattamenti di fine rapporto, enunciato dalla Corte costituzionale, sentenza 243 citata, e successivamente fatto proprio del legislatore con la legge numero 87 citata;

che, al contrario, se si analizza l'interpretazione dell'art. 1 della legge numero 87, data dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., si rileva, dal confronto dei due trattamenti di fine rapporto, che la differenza, a favore del dipendente degli enti pubblici rispetto a quella del dipendente delle Ferrovie dello Stato, diventa ancora più rilevante e tale da non essere più rispondente al principio sopra enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza 243 citata;

che, ancora, la Corte costituzionale nella sentenza 243 citata, dopo aver precisato la natura retributiva dell'indennità integrativa speciale, la quale presenta incidenza economica anche superiore a quella delle altre voci stipendiali, ha evidenziato la necessità che le compressioni nel computo della stessa nell'indennità di buonuscita non debbano pregiudicare il principio della sufficienza della retribuzione e la funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto, soprattutto per le fasce salariali meno retribuite, affermando, così, che l'inclusione nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto deve, altresì, assicurare una effettiva ragionevole equivalenza nel risultato complessivo;

che, pertanto, se la scelta del legislatore di includere l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% della quota annua può trovare giustificazione costituzionale nelle esigenze di bilancio e di omogeneizzazione del trattamento delle varie categorie dei dipendenti pubblici, la riduzione al 48% non avrebbe alcuna giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza, non comprendendosi le ragioni del trattamento penalizzante riservato all'indennità integrativa speciale rispetto agli altri emolumenti utili per il trattamento di fine rapporto e trattandosi, in entrambi i casi, di elementi della retribuzione complessiva del pubblico dipendente, venendosi, così, a realizzare un'aperta lesione del principio di adeguatezza e di proporzionalità della retribuzione, che il legislatore è vincolato ad osservare, in quanto l'indennità integrativa speciale viene in tal modo ad essere conteggiata in una percentuale inferiore al 50%, non adeguata, perciò, alla sua natura retributiva, soprattutto in relazione al retribuzioni più basse;

che, di conseguenza, la legge numero 87 citata potrebbe essere considerata risposta adeguata, razionale e soddisfacente dei diritti dei lavoratori, da parte del legislatore, solo nel caso di adozione di un'opzione ermeneutica che determina l'inclusione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, dell'indennità integrativa speciale per l'intera quota del 60%;

che, ancora, l'interpretazione fornita dalle Ferrovie dello Stato relativa alla quota del 60% dell'indennità integrativa speciale — che dovrebbe invece essere inserita nella base di calcolo complessivo dell'indennità di buonuscita, disciplinato dall'art. 14 la legge numero 329 citata, calcolandosene poi l'80% — non troverebbe in ogni caso sostegno nella lettera della norma dell'art. 1 della legge 87 citata;

che, infatti, l'espressione «base di calcolo», cui fa riferimento l'art. 1 legge citata, non è rinvenibile nell'art. 14 della legge numero 829 citata, il quale, all'art. 14, parla di mesi utili, di stipendio mensile, prevedendo, di conseguenza, anche il divisore un dodicesimo, mentre l'art. 1 citato parla di anni utili, di indennità annua, non prevedendo il divisore un dodicesimo;

che l'art. 14 legge citata, quindi, a differenza di quanto sarebbe possibile dedurre dal riferimento alla «base di calcolo» per la determinazione dell'indennità di buonuscita, di cui all'art. 1 legge citata, fa riferimento a modalità di calcolo diverse e cioè non ad un'unica «base», a cui applicare una percentuale, ma alla «somma» di distinti calcoli per ogni voce da computare;

che da ciò conseguirebbe la conclusione in forza della quale il 60% dell'indennità integrativa speciale non potrebbe che sommarsi agli altri importi calcolati (cioè all'80% dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per *ex* combattenti);

che, pertanto, il riferimento dell'art. 1 della legge numero 87 citata alla «base di calcolo» non potrebbe certo interpretarsi come una modifica dell'art. 14 legge citata, la quale avrebbe, invece, richiesto un'esplorazione e chiara formulazione, dovendosi invece leggere come un tentativo del legislatore di usare un'esplorazione che potesse riferirsi in modo onnicomprensivo a tutte le diverse discipline dell'indennità di buonuscita, cui la norma si riferisce;

che, quanto al confronto con il settore «parastato», per il quale l'art. 1 legge citata prevede il computo del 30% nell'indennità integrativa speciale, a fronte di un più favorevole computo dello stipendio (100% invece che l'80%), l'interpretazione, precedentemente esposta, condurrebbe ad un risultato concreto molto simile per le due categorie, a differenza dell'interpretazione contraria, la quale finirebbe per danneggiare notevolmente il dipendente delle Ferrovie dello Stato (rilevandosi, tra l'altro, che per i dipendenti degli enti pubblici, per i quali la legge numero 87 citata ha disposto che nella base di calcolo deve entrare il solo 30% dell'indennità integrativa speciale — stante che lo stipendio vi entra per intero, di modo che i mesi di servizio vanno moltiplicati per un dodicesimo del 100% dello stipendio e per un dodicesimo del 30% di indennità integrativa speciale — non è consentita alcuna «ulteriore» riduzione da parte di chi quella legge è tenuto da applicare);

che, infine, non potrebbe avere alcun carattere vincolante la circolare numero 73 del 10 novembre 1994 del Ministero del tesoro ragioneria dello Stato I.G.O.P., la quale, a pagina 3, prevede che tutte le voci che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita, ivi compresi il 60% dell'indennità integrativa speciale, sono assoggettate a contribuzione nella misura del 80%, dal momento che non si comprende perché un dipendente, il quale paghi il 4% sull'80% dello stipendio, non possa essere gravato dello stesso contributo sul 60% dell'indennità integrativa speciale;

che, in proposito, la tesi sostenuta dal Ministero del tesoro deve ritenersi contrastante con quanto espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 103 del 31 marzo 1995;

che, infatti, nelle considerazioni in diritto, al punto 1 *a)* della sentenza, si legge che «l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è censurato (Consiglio di Stato) in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione nella parte in cui limita al 30% dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data di cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 numero 70, in relazione alla differente quota percentuale di indennità da computare in favore dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché degli iscritti alla OPAFS, che la successiva lettera *b)* dello stesso articolo fissa al 60%»;

che la Corte costituzionale, quindi, dopo aver affermato che la legge numero 87 citata è diretta ad appagare aspettative di pubblici dipendenti e che, al riguardo, essa ha demandato all'attività del legislatore il compito di stabilire la misura, nega che esista l'irrationalità lamentata dal Consiglio di Stato nel diverso trattamento fra i soggetti interessati, asserendo, invece, che il suddetto provvedimento tende a perseguire proprio gli obiettivi

dalla Corte stessa a suo tempo indicati nella sentenza numero 243 citata e costituisce un «segno» positivo nel senso della omogeneizzazione del trattamento dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione privati;

che, da quanto sopra esposto, conseguirebbe, invece, che deve ritenersi contraria alla legge, nonché all'argomento espresso dalla Corte, costituzionale, l'interpretazione del Ministero del tesoro, attuata tramite la Ragioneria dello stato, che ha consentito alle varie amministrazioni (tra le quali sono ricomprendersi anche le Ferrovie dello Stato S.p.a.) di procedere al indebita riduzione della percentuale fissata dalla legge dal 60% al 48%;

che, se era logico, quindi, che il lavoratore versi il proprio contributo sulla sola quota di stipendio (80%), definita dal legislatore, è altrettanto logico che il medesimo contributo vada calcolato sulla sola quota (60%) dell'indennità integrativa speciale, dal legislatore definita utile ai fini della quantificazione dell'indennità di buonuscita;

che, pertanto, deve ritenersi che le Ferrovie dello Stato S.p.a., riducendo ulteriormente al 48% l'indennità integrativa speciale che il legislatore ha ponderatamente inserito nella misura del 60%, avrebbero posto in essere una condotta illegittima (in violazione della legge numero 87 citata), contraria all'art. 36 della Costituzione e, quindi, lesiva del diritto del lavoratore;

che la decurtazione dell'indennità integrativa speciale al 60%, attuata dall'art. 1 della legge numero 87 citata, porterebbe infatti a ritenere che le ragioni di bilancio e l'intento di perseguire l'omogeneità tra i diversi trattamenti di fine rapporto siano state perseguite e raggiunte, mentre una riduzione al 48% finirebbe per essere contraria al principio di ragionevolezza, non comprendendosi la penalizzazione di questa componente in relazione alle altre utilizzate per il calcolo dell'indennità di buonuscita;

che, inoltre, risulterebbe estranea alla tecnica ed alla correttezza del nostro legislatore l'attribuire al lavoratore il diritto ad un beneficio economico «implicitamente» inferiore rispetto a quello esplicitamente quantificato nel testo normativo;

che la contribuzione, operata con l'art. 2 della legge numero 87 citata, non rientra nella contribuzione di solidarietà, prevista in materia pensionistica, in quanto l'indennità di buonuscita, come precedentemente esposto, ha natura retributiva e non previdenziale;

che, peraltro, anche ad attribuire a tale indennità funzione previdenziale, non potrebbe comunque giustificarsi la ricomprensione di tale indennità in quel circuito di solidarietà, mediante il quale chi più ha più contribuisce, indipendentemente da qualsiasi concetto di proporzionalità;

che la fattispecie in esame, poi, riguarda un'indennità a carattere retributivo, con funzione previdenziale, in quanto viene corrisposta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando viene a mancare un rapporto sinallagmatico tra retribuzione e prestazione lavorativa, ma che, per questo, non sfugge al normale pagamento degli oneri con «sistema contributivo», legato ad un concetto di stretta proporzionalità tra quanto contribuito (o accantonato) e quanto restituito;

che, tra l'altro, tutti i lavoratori interessati verserebbero contributi sul 60% pur avendo diritto al solo 48% in restituzione, per cui risulterebbe incomprensibile a chi sarebbero indirizzati i contributi di solidarietà maggiormente corrisposti;

che, se una comunicazione tra gestione della buonuscita e gestione previdenziale può sussistere nel campo pubblicistico, essendo spesso gli stessi enti ad occuparsi di entrambe le erogazioni, ciò è da escludere nel caso delle Ferrovie dello Stato, le quali provvedono direttamente, a partire dal 1° giugno 1994, a tale incombenza;

che, inoltre, anche l'eventuale richiamo alla legge numero 75/1980, relativa all'introduzione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, della tredicesima mensilità, non risulterebbe convincente al fine di giustificare la soluzione adottata dalle Ferrovie dello Stato;

che in particolare, l'art. 2 della legge numero 75 citata ha stabilito che «con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la base contributiva di cui l'art. 38 del decreto Presidente Repubblica 29 dicembre 1973 numero 1032, all'art. 36, numero 1, della legge 14 dicembre 1973 numero 829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80%, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»;

che tale articolo, con il quale si vorrebbe dimostrare che la tecnica di redazione della norma pone chiaramente in luce la diversa valenza dei due momenti quello della previsione di astratta utilità dell'emolumento ai fini della determinazione del coacervo computabile e quello dei limiti concreti di utilizzabilità, che discendono dall'applicazione dei criteri legali di quantificazione della base contributiva), dovrebbe ritenersi però presente, in

quanto, in tale disposizione, rileva un solo momento (dato dal coacervo di elementi, già computati all'80%) e l'indicazione finale della percentuale di calcolo sembra rispondere ad una scelta di un legislatore più che ad una aggiunta necessaria alla comprensione della norma;

che, infatti, se fosse davvero attendibile la tesi esposta, il legislatore avrebbe dovuto preliminarmente affermare che la tredicesima mensilità entra far parte della «di base di calcolo» dell'indennità di buonuscita e non della «base contributiva», riducendo i due momenti ad uno solo;

che tale tesi, quindi, non riuscirebbe a spiegare perché questi due momenti non si rilevino nell'art. 1 della legge numero 87 citata, ed eviterebbe di rispondere all'argomentazione secondo cui la tecnica di redazione inequivoca, utilizzata per l'art. 2 della legge numero 75 citata, dimostrerebbe, invece, che il legislatore, se avesse voluto introdurre l'indennità integrativa speciale nell'art. 36 della legge numero 829 citata, ciò avrebbe chiaramente esPLICITATO;

2)

Che la società Ferrovie dello Stato, costituendosi, ha osservato:

che la legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), nel determinare le modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita, all'art. 14, disponeva che «l'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti»;

che, successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5/19 maggio 1993, la quale, volendo favorire il tendenziale superamento degli squilibri esistenti nei trattamenti di fine rapporto tra lavoratori pubblici e privati, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21 della legge n. 210/1985, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale;

che, al tempo stesso, la Corte ha fornito al legislatore chiare indicazioni atte «ad approntare — tenendo conto della diversità dei sistemi di gestione, alimentazione ed erogazione — appositi meccanismi idonei a realizzare l'equivalenza dell'indennità di fine rapporto»;

che la sentenza ha dunque sottolineato l'esigenza che il legislatore procedesse, con ragionevole gradualità, alla normalizzazione del rapporto in modo da assicurare una sostanziale equivalenza tra il trattamento pubblico e quello privato;

che la sollecitazione della Corte, costituzionale è stata raccolta dal legislatore con la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante «norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»; che l'art. 1 della legge, in particolare, stabilisce che: «... ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale ... viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio od agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 maggio 1975 n. 70, di una quota pari al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'OPAFS, di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento»;

che, dall'analisi del testo, il primo dato incontrovertibile starebbe nel dato, peraltro testuale, che la n. legge 87/1994 fa salvi i criteri di calcolo dell'indennità di buonuscita già vigenti, allorché prevede il computo di una percentuale (il 60%) dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita medesima, con la conseguenza che, anche l'indennità integrativa speciale — dovendosi mantenere fermi i meccanismi di calcolo vigenti — dovrebbe entrare a far parte della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, venendo ad essere sommata con le altre voci che la compongono, per venir quindi a formare un totale, da ridurre all'80% prima di essere moltiplicato per il numero dei mesi di servizio;

che il secondo dato incontrovertibile che scaturirebbe dalla lettura della norma, esso pure testuale, è appunto il fatto che l'indennità integrativa speciale va inserita nella base di calcolo della buonuscita, e va inserita non nella misura del 100%, al pari delle altre voci (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti), ma solo del 60% (alla stregua del principio di gradualità e di armonizzazione, indicato dalla Corte costituzionale;

che nella direzione interpretativa accolta starebbero non solo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro (circolare 10 novembre 1994) per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 87/1994, norma quest'ultima che recita: «sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziale. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita», secondo le quali la base contributiva su cui calcolare il predetto contributo «risulta pari all'80% della sopraindicata quota di indennità integrativa speciale» — circostanza particolarmente significativa, in quanto la legge espressamente prevede che il contributo de quo sia dovuto «sulla quota dell'indennità integrativa speciale» da computarsi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, con ciò stabilendo una evidente corrispondenza tra base di calcolo della contribuzione e base di calcolo della prestazione, corrispondenza da ritenersi principio generale in materia previdenziale e pensionistica, come da articoli 14 e 36 legge n. 829/1973, t.u. 1092/1973, legge n. 335/1995), ma anche le pronunce espresse sul punto in sede di legittimità, ed in particolare la sentenza n. 13634/2000 della Suprema Corte, presa con riguardo alla disciplina relativa all'IPOST — Istituto Postelegrafonici, analoga a quella qui operante, secondo cui la legge del 1994, imponendo l'inclusione, secondo una determinata percentuale, dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avrebbe innovato, rispetto alle disposizioni precedenti, solo relativamente all'esclusione di siffatta voce, mentre, per il resto, avrebbe lasciato «immutate quelle in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, vale a dire quelle intese a fissare la percentuale di utilizzazione delle dette componenti», nonché quelle successive, conformi (n.14926, 14927 e 14945 del 2000, n. 6977 e 7090 del 2001) costituenti ormai orientamento talmente consolidato da venire a costituire sul punto vero e proprio «diritto vivente»;

CONSIDERATO

a) che l'art. 1, lett. b), della legge n. 87/1994 ha introdotto anche per i dipendenti Ferrovie dello Stato l'indennità integrativa speciale (al 60%) nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, liquidata fino al 31 maggio 1994 dall'ex ente «OPAFS», al quale a partire dall'1° giugno 1994, ai sensi della legge n. 537/1993, sono succedute le Ferrovie dello Stato S.p.a («art. 1: In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della P.A. e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, viene computata, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili: *omissis* b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) nella misura di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento»);

b) che, in tale contesto, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, disciplinato dalla legge n. 829/1973, le F.S. hanno preso in considerazione l'ultimo trattamento retributivo annuo del dipendente, aggiungendovi un importo pari al 60% dell'I.I.S. e quindi dividendo il totale per dodici, così ottenendo il trattamento mensile, ed infine riducendo l'importo ottenuto all'80%, per poi moltiplicare i mesi di servizio per un dodicesimo del citato importo, così quantificando l'indennità di buonuscita lorda (l'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829 infatti così recita: «Indennità di buonuscita: l'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti. *Omissis*»);

c) che la società convenuta ha giustificato il proprio calcolo sostenendo che la legge n. 87/1994 — stabilendo che l'I.I.S. rientra nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita nella misura del 60% — ha, nel contempo, tenuto ferma la regola posta dall'art. 14 della legge n. 829/1973, secondo la quale tutte le «voci», che confluiscono

nella base di calcolo, devono essere considerate solo nella misura dell'80 per cento, con la conseguenza che, essendosi così stabilita la base di calcolo (stipendio, assegno personale pensionabile, compenso per ex combattenti, 60% I.I.S. e tredicesima mensilità), la somma di tutti gli elementi ivi compresa andrebbe complessivamente ridotta all'80%, ragion per cui l'I.I.S. andrebbe computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita nella sola misura del 48%;

d) che tale assunto ha effettivamente trovato riscontro nella costante giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha fondato un orientamento tanto consolidato da costituire vero e proprio «diritto vivente», come rimarcato da parte convenuta, in coerenza del resto col tenore letterale della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 87/1994;

e) che, per converso, il combinato disposto di cui all'art. 36 legge 14 dicembre 1973 n. 829 («Entrate ordinarie: Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:

1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1° gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4% dell'80% dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;

2) il contributo dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, pari al 9% dell'80% del totale delle competenze di cui al precedente punto;

3) una somma annua a carico dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1% delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto; *omissis...*) ed all'art. 2 della legge n. 87/1994 («sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 10 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita») comporta la conseguenza che, al fine della liquidazione dell'indennità di buonuscita, venga prelevato a carico del lavoratore un contributo (4%) riferito all'intera quota del 60% dell'I.I.S. (e non, invece, alla sola quota utile, del 48%);

f) che si introduce così un vero e proprio accantonamento, analogo a quello attuato nel settore del lavoro privato, con riguardo al quale la quota dell'art. 1 della legge n. 87 cit., di cui si richiama espressamente l'art. 2 sopra cit., è evidentemente quella del 60%, non facendosi ivi richiamo all'ulteriore sottoposizione all'art. 36 della legge n. 829/1973, norma non incisa né dagli interventi della Corte né da quello del legislatore;

g) che, conseguentemente ne deriva l'accantonamento ragguagliato, come base, all'60% dell'I.I.S. contro un conteggio dell'indennità di buonuscita nell'ambito della quale la medesima I.I.S. viene tenuta presente nella sola quota del 48%;

h) che tale discrasia, riferibile ai soli lavoratori soggetti alla disciplina di cui all'art. 36 legge citata (ferrovieri dello Stato) non pare razionalmente giustificabile;

i) che, infatti, non pare convincente la tesi, pur autorevolmente espressa in sede di legittimità (v. Cass. 27 ottobre 2000, n. 14222), secondo la quale, pur riconoscendosi che l'art. 2 della legge n. 87/1994 dispone una contribuzione sulla quota del 60% dell'I.I.S., la differenza tra la quota su cui viene stabilita la contribuzione e quella minore, del 48%, su cui viene calcolata la quota utile ai fini dell'indennità di buonuscita si giustificerebbe col fatto che «in un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio di solidarietà, la quantificazione delle prestazioni (nel cui ambito può collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva), non è rigidamente ancorato alla redditività della massa contributiva e può, quindi, legittimamente verificarsi, secondo la ragionevole discrezionalità del legislatore, un difetto di piena e assoluta corrispondenza fra l'entità della retribuzione imponibile e la concreta utilità garantita all'assicurato dai correlativi versamenti»;

l) che, infatti, tale assunto poggia, sia pur implicitamente, sul paragone, obiettivamente incongruo, tra la contribuzione pensionistica e quella operata dall'art. 2 della legge n. 87/1994, la quale ultima, essendo di natura retributiva e non assistenziale (v., *ex multis* Corte cost. 195/1999), e perciò non presentando alcun fine di solidarietà, andrebbe anzi equiparata all'indennità di contingenza (come affermato, del resto, nella sent. n. 243/1993 della Corte cost. e riconosciuto anche dalla Corte di cassazione nella sent. n. 14222): infatti pur utilizzando l'art. 2 della legge n. 87/1994 l'espressione contribuzione, esso realizza, comunque, un'ipotesi di accantonamento anticipato analoga a quella prevista per l'indennità di fine rapporto del settore privato (ed a nulla rilevando la diversità nelle modalità di calcolo nell'accantonamento del T.F.R.), con la quale ha in comune la natura di retribuzione differita;

m) che, d'altra parte, per tutte le altre componenti, di cui all'art. 36 della legge n. 829/1973, è prevista una contribuzione sull'80%, così che la loro incidenza nell'indennità di buonuscita viene calcolata sulla base della medesima percentuale in funzione della quale sono percosse da contribuzione, così realizzando il principio di proporzionalità assicurativa tra contribuzione e calcolo della prestazione (indennità di buonuscita);

n) che, peraltro, trattandosi non di pensione o di prestazione con funzione previdenziale, ma di indennità avente natura di salario differito, il richiamo al concetto di solidarietà non appare ammissibile per giustificare la riduzione delle spettanze retributive del lavoratore in funzione degli accantonamenti a tale scopo effettuati da lui stesso e/o dal datore di lavoro, non potendosi ipotizzare, se non in ipotesi particolari ove ricorra la necessità di soddisfare valori costituzionali di pari o superiore dignità, una compressione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione in funzione di (generiche) esigenze di solidarietà (al contrario l'art. 36 della Coste e la sent. n. 243/1993 della Corte della costituzione sembrano imporre l'accoglimento di una interpretazione della legge n. 87/1994, che permetta al dipendente, specie se appartenente alle categorie professionali meno abbienti, di ottenere, alla fine del rapporto di lavoro, un'indennità di buonuscita — avente natura retributiva così come l'I.I.S. — che risulti, nel modo più ampio consentito, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantirgli una vita postlavorativa dignitosa);

o) che, ad ogni modo, i dipendenti F.S., in attuazione delle norme così come interpretate nell'orientamento consolidato della S.C., finiscono per versare contributi calcolati sul 60% dell'I.I.S., a fronte di un 48% in restituzione, senza che sia dato conoscere la destinazione dei contributi di solidarietà corrisposti in sovrappiù;

p) che, peraltro, anche l'eventuale adozione di un parametro di solidarietà non potrebbe giustificare la diversità di trattamento tra il lavoratore delle Ferrovie dello Stato ed il dipendente dello Stato, o di altra parte del settore pubblico, al quale si spetterebbe, secondo l'orientamento accolto in giurisprudenza, l'indennità di buonuscita con calcolo dell'I.I.S. conteggiata al 48%, ma con corrispondente (in termini percentuali) onere finanziario sul piano contributivo e la cosa non è di poco conto, nell'ambito di un settore ormai privatizzato, nel quale il costo del lavoro si determina contrattualmente avuto riguardo al complessivo ammontare degli oneri connessi alla prestazione lavorativa);

q) che, infatti, il principio di solidarietà implica che la graduazione tra oneri e prestazioni debba tener conto della necessità di salvaguardare, nel generale interesse della collettività, la soddisfazione di taluni bisogni, ritenuti di primario interesse, a scapito della piena soddisfazione dell'interesse del singolo contribuente, non invece la casuale ed ingiustificata diversità di regime previdenziale contributivo tra situazioni soggettive corrispondenti, analoghe se non addirittura equivalenti;

r) che, in tale prospettiva, è lecito dubitare della complessiva razionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 lett. *b)*, della legge n. 87/1994, così come interpretato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che sul punto deve ormai ritenersi «diritto vivente», del successivo art. 2, stessa legge, dell'art. 14 n. 829/1973 nonché dell'art. 36 legge n. 829/1973, per la previsione della ritenuta contributiva sul 60% dell'I.I.S., contro l'attribuzione della quota dell'indennità di buonuscita ragguagliata alla sola misura del 48% dell'I.I.S., e del conseguente contrasto di tali disposizioni, così complessivamente intese, con il disposto di cui all'art. 3 Cost., in relazione agli art. 36 e 38 della medesima;

s) che, inoltre, tale conclusione sembra doversi valutare come contrastante con gli indirizzi espressi nella sent. n. 243/1993 della Corte cost., con la conseguenza che l'art. 1, lett. *b)*, della legge n. 87/1994 può apparire in violazione dei principi posti dagli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, così come interpretati dal giudice delle leggi;

t) che la questione di costituzionalità, come sopra individuata, tenuto conto delle domande espresse dai ricorrenti, deve ritenersi rilevante ai fini del decidere, per lo meno nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse ritenere illegittimo il disposto di cui all'art. 1 legge 87/1994 nella parte in cui, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, conduce all'attribuzione in favore del lavoratore delle Ferrovie dello Stato (o ad altro lavoratore allo stesso assimilabile) dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di indennità integrativa speciale al 48% (80% del 60%) in luogo del 60%, analogamente a quanto previsto per altre categorie di lavoratori ai quali è applicabili la disposizione, e ciò benché, solo per i primi, a differenza dei secondi, sia prevista la percussione contributiva sulla base dell'intero 60% dell'I.I.S. e non sul solo 80% della medesima (e cioè sul 48%);

u) che, pertanto, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, nei termini sopra indicati, il presente giudizio — ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 — deve essere sospeso, con trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 87/1994, così come interpretato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che sul punto deve ormai ritenersi «diritto vivente», del successivo art. 2, stessa legge, dell'art. 14 n. 829/1973 nonché dell'art. 36 legge n. 829/1973, per la previsione della ritenuta contributiva sul 60% dell'I.I.S., contro l'attribuzione della quota dell'indennità di buonuscita ragguagliata alla sola misura del 48% dell'I.I.S., e del conseguente contrasto di tali disposizioni, così complessivamente intese, con il disposto di cui all'art. 3 Cost., in relazione agli art. 36 e 38 della medesima, nella parte in cui, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, conduce all'attribuzione in favore del lavoratore delle Ferrovie dello Stato (o ad altro lavoratore allo stesso assimilabile) dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di indennità integrativa speciale al 48% (80% del 60%) in luogo del 60%, analogamente a quanto previsto per altre categorie di lavoratori ai quali è applicabili la disposizione, e ciò benché, solo per i primi, a differenza dei secondi, sia prevista la percussione contributiva sulla base dell'intero 60% dell'I.I.S. e non sul solo 80% della medesima (e cioè sul 48%), e ciò per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende il giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 24 aprile 2002

Il giudice del lavoro: MAGNOLI

02C0705

N. 339

*Ordinanza del 20 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Graziosi Vanda e Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dottori commercialisti*

Previdenza e assistenza sociale - Dottori commercialisti - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Rimborso di contributi versati - Esclusione - Ingiustificato deterioro trattamento dei dottori commercialisti che abbiano operato la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Irragionevolezza - Ingiustificato arricchimento della Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti.

- Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 8.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A seguito della discussione dei difensori;

Visto l'art. 23 legge n. 87/53;

Emette la seguente ordinanza;

Il compianto dott. Ettore Ascanio Graziosi, dopo aver goduto di versamenti contributivi presso l'I.N.P.S. dal 1° gennaio 1963 al 31 gennaio 1969, si iscriveva alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti a far data dal 1° gennaio 1970, e sino al suo decesso avvenuto in data 27 giugno 2000. In data 22 febbraio 1994 la Cassa inviava al dott. Graziosi il conteggio per la ricongiunzione dei cinque anni di anzianità contributiva presso l'I.N.P.S. e il successivo 19 aprile 1994 egli aderiva alla ipotesi di ricongiunzione, versando la somma dovuta, secondo un piano di ammortamento di 60 rate mensili; tale somma era pari a L. 44.802.000, risultante dalla riserva matematica calcolata in L. 49.181.000, cui veniva detratto l'ammontare dei contributi e degli interessi provenienti dall'I.N.P.S. e quantificati in L. 4.379.000.

A seguito del decesso dell'assicurato, la sua erede Vanda Graziosi (sorella) inviava in data 2 febbraio 2001 alla Cassa una richiesta di restituzione dei contributi versati dal *de cuius*, e relativi agli anni di iscrizione alla Cassa, compreso l'onere versato a titolo di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 21/1986. In data

26 aprile 2001 la Cassa rispondeva comunicando alla sig.ra Graziosi l'impossibilità di dare corso alla sua richiesta, in quanto l'art. 8 della legge n. 45/1990 escludeva ed esclude l'applicabilità dell'invocato art. 21 per tutti i soggetti che si fossero avvalsi appunto della facoltà di ricongiunzione.

Nel pretendere la restituzione di tutte le somme versate quali contributi e quale riserva matematica a seguito della ricongiunzione chiesta ed ottenuta dal dott. Graziosi nel 1994, la ricorrente formulava in via principale una domanda di condanna della Cassa a tale restituzione, oltre che al rimborso dei veri e propri contributi, formulando in subordine eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della citata legge n. 45/1990, nella parte in cui esclude, per coloro che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione, il diritto al rimborso dei contributi versati, allorché essi cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, rimborso che l'art. 21 citato, al comma 2, riconosce anche agli eredi dell'iscritto, ove sia deceduto senza aver appunto maturato tale diritto.

La pretesa attorea formulata in via principale è chiaramente inaccoglibile, poiché l'art. 8 della legge n. 45/1990 costituisce un limite insormontabile all'applicazione dell'invocato art. 21 della legge n. 21/1986. Non risulta invece manifestamente infondata, a parere di questo giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, che recita testualmente: «Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'art. 21 della legge ... n. 21/1986». In sostanza tale articolo disattiva la previsione dell'art. 21, valida in linea generale per tutti gli iscritti alla Cassa, che così recita:

«Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturati i requisiti per il diritto a pensione, hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 10 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta ...».

In realtà la previsione che i contributi debbano essere restituiti all'assicurato nell'ipotesi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto a pensione contrasta con la logica finanziaria sottesa ad un qualunque contratto di tipo aleatorio, così come sarebbe assurdo prevedere il rimborso di premi assicurativi nell'ipotesi in cui l'evento dannoso non si sia verificato (artt. 1448, 1469, 1472 c.c.); tuttavia nessuno contesta la legittimità dell'art. 21, e anche il giudice in proposito ritiene di non poter esprimere una corretta valutazione della norma, non conoscendo i parametri finanziari in base ai quali tale rimborso è stato ritenuto compatibile con (si spera) un corretto esercizio economico delle entrate della Cassa. È viceversa indiscutibile il fatto che, nell'ipotesi in cui un iscritto alla Cassa si avvalga della facoltà di ricongiunzione, questi perda la possibilità di ripetere i contributi versati alla Cassa stessa, a differenza di quanto è invece previsto per coloro che non hanno chiesto alcuna ricongiunzione; e tale previsione non sembra certo del tutto razionale: si pensi al caso paradossale di un iscritto che, ritenendo utile ricongiungere anche solo pochi mesi di contribuzione presso l'I.N.P.S., si veda inibita la ripetizione di anni e anni di contributi versati direttamente alla Cassa, che viceversa sarebbero stati integralmente rimborsabili sol che non fosse stata effettuata tale improvvida, limitatissima ricongiunzione. D'altro canto sembra al giudice che la ricongiunzione non modifichi l'equilibrio finanziario della prestazione gravante sulla Cassa, poiché quest'ultima, in fase di attuazione, non si limita a chiedere e ottenere i contributi versati a suo tempo presso l'I.N.P.S., ma integra abbondantemente tale somma, calcolando una riserva matematica corrispondente alla rendita che verrà erogata quale pensione: e infatti, nel caso di specie, il quinquennio di contributi presso l'I.N.P.S., pari al valore nominale di L. 4.379.000 (comprensivi di interessi), è stato significativamente integrato con la somma di L. 44.802.000, che il dott. Graziosi ha dovuto versare, pur nell'ambito di un piano di ammortamento in 60 rate mensili, quale riserva matematica corrispondente all'eventuale futuro incremento pensionistico.

Ritiene dunque il giudice di dover prospettare alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 45/1990, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 21 della legge n. 21/1986, e cioè che l'assicurato, ed eventualmente, per esso, il suo erede, possa avvalersi della facoltà di chiedere il rimborso dei contributi a suo tempo versati dall'iscritto, allorché — come nel caso di specie — sia stata a suo tempo chiesta la ricongiunzione dei contributi precedentemente versati ad una diversa forma obbligatoria di previdenza; e questo in violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché vengono immotivatamente trattati in maniera diversa casi uguali. Per avvalorare tale ultima affermazione, ritiene opportuno il giudice osservare che in realtà la rimborsabilità dei contributi trasferiti dall'I.N.P.S. alla Cassa dovrebbe, per correttezza finanziaria, essere negata, poiché questi contributi, a sommosso avviso del giudice, dovrebbero tornare all'I.N.P.S., in quanto i medesimi, a suo tempo, hanno avuto anche una precisa funzione assicurativa, come ben sa chi si occupa di erogazioni di pensioni di inabilità o assegni di invalidità; non ha invece senso, a parere del giudice, almeno fino a quando si considera valido, costitu-

zionale e finanziariamente corretto l'art. 21, negare il rimborso dei contributi versati direttamente alla Cassa, in funzione di un evento (una domanda di ricongiunzione) che non incide minimamente sulla loro entità e destinazione; così come è ragionevole prevedere, nella medesima ottica, il rimborso all'iscritto o al suo erede della riserva matematica versata alla Cassa in fase di ricongiunzione, somma che indubbiamente viene a costituire una sorta di arricchimento senza causa, nel momento in cui si ammetta la possibilità del rimborso per tutti gli altri iscritti, se è consentita l'espressione, «non ricongiungenti».

P. Q. M.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge n. 45/1990, nella parte in cui dispone che non si applichi l'art. 21 della legge n. 21/1986 ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà prevista dalla stessa legge n. 45/1990, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla sua notifica alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 20 aprile 2002

Il giudice: GRASSI

02R0706

N. 340

*Ordinanza del 4 giugno 2002 emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Virga Vincenzo*

Processo penale - Impugnazioni - Presentazione dell'impugnazione - Possibilità per il pubblico ministero di presentare l'impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale presso il quale si trova il suo ufficio - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza per il diverso trattamento rispetto alla parte privata - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Irragionevole limitazione del buon andamento dell'attività giudiziaria - Lesione del principio della parità tra le parti.

- Cod. proc. pen., art. 582, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 112, 97, 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il p.m. possa presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale presso il quale si trova il suo ufficio.

OSSERVA

Con sentenza del 26 ottobre 2001 la Corte di assise di Trapani assolveva per non avere commesso il fatto Virga Vincenzo, imputato del reato di omicidio premeditato in danno di Giacomelli Alberto, magistrato in quiescenza, già Presidente della sezione penale e per le misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi.

Avverso detta sentenza, con atto in data 9 novembre 2001, depositato il 10 novembre 2001 presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, interponeva appello il procuratore distrettuale antimafia di Palermo nel termine di quindici giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione.

L'atto di appello veniva depositato, come si desume da certificazione rilasciata al p.g. in data 31 maggio 2002 dal Tribunale di Palermo (Ufficio schede e parcelle), da persona all'uopo incaricata dallo stesso procuratore distrettuale antimafia di Palermo e veniva trasmesso il 13 novembre 2001 a mezzo posta, con lettera raccomandata, previa annotazione dell'atto di impugnazione nel registro di passaggio (mod. 24), alla Corte di assise di Trapani, che aveva emesso la sentenza impugnata.

All'udienza dibattimentale del 31 maggio 2002, il difensore dell'imputato, avv. Ferruccio Marino, eccepiva la inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p., per la mancata osservanza del disposto di cui al comma 2 dell'art. 583 stesso cod., essendo stata la lettera raccomandata contenente l'impugnazione consegnata dalla cancelleria del tribunale di Palermo in data 13 novembre 2001 all'ufficio postale e trasmessa da detto ufficio alla Corte di assise di Trapani nello stesso giorno e, quindi, tardivamente in quanto il termine di quindici giorni per l'impugnazione scadeva il precedente 10 novembre 2001.

Alla stessa udienza del 31 maggio 2002, il p.g. si opponeva all'accoglimento della suddetta richiesta di declaratoria di inammissibilità, rilevando che l'atto di impugnazione, consegnato alla cancelleria del tribunale di Palermo, era stato trasmesso dall'ufficio postale con lettera raccomandata del 10 novembre 2001 al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.

In subordine, eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 112 Cost., in relazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e 111 Cost., in relazione al principio della parità delle parti nel processo penale.

Chiedeva altresì una sospensione dell'udienza per acquisire la documentazione relativa alla prospettata tempestività della proposta impugnazione.

La Corte rinviava all'uopo all'udienza del 4 giugno 2002.

All'odierna udienza il p.g., nel produrre documentazione dalla quale risulta che in effetti l'impugnazione, pur depositata presso la cancelleria del Tribunale di Palermo il 10 novembre 2001, era stata consegnata all'ufficio postale il 13 novembre 2001 e da questo trasmessa nella stessa data, a mezzo di lettera raccomandata, alla Corte di assise di Trapani, rilevava che avuto riguardo alla normativa vigente la Corte avrebbe dovuto accogliere la richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame, per tardività nella presentazione dello stesso.

Al tempo stesso, però, insisteva nella già eccepita questione di legittimità costituzionale, producendo una memoria illustrativa a sostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza della medesima.

Il difensore dell'imputato si opponeva.

Osserva la Corte che, secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p. e, salve le particolari forme previste dall'art. 123 dello stesso cod., ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, oppure deve essere spedito alla stessa cancelleria; dalla mancanza di tale presentazione o spedizione deriva, se siano decorsi i termini di impugnazione dell'art. 585 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del successivo art. 591 c.p.p. che, fra le cause di inammissibilità, indica, alla lettera c), l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583, in tale previsione rientrando innanzitutto la violazione delle norme regolanti la presentazione o spedizione dell'atto di impugnazione con le modalità e le forme previste alla legge.

Tanto premesso, in via generale, si osserva in particolare che a norma dell'art. 582, comma 1, c.p.p. «... l'atto di impugnazione è presentato personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

Il secondo comma dell'art. 582 c.p.p. dispone che «le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».

Il successivo art. 583 c.p.p. prevede, infine, che «le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1 ... L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma».

Alla stregua di tale normativa appare evidente che, mentre la parte privata si può avvalere del «registro di passaggio - mod. 24», tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo in cui essa si trova ai fini della presentazione della impugnazione ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., il p.m., può avvalersi dell'indicato registro solo come tramite per la trasmissione dell'atto, a mezzo servizio postale, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., al giudice *a quo*, dovendosi considerare in tale caso proposta l'impugnazione solo alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Al riguardo il p.g. di udienza, nella memoria depositata in data odierna, ha esattamente osservato che:

«La necessità per il p.m. di presentare atti di impugnazione avverso provvedimenti emessi in luoghi diversi da quelli in cui il suo ufficio si trova, non prevista dal codice di rito penale, è stata resa attuale dalla entrata in vigore della legge 20 gennaio 1992, n. 8, che ha convertito il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, ed ha introdotto nuove disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità di tipo mafioso, istituendo le direzioni antimafia, distrettuali e nazionale, e individuando nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello l'organo di accusa legittimato alle indagini sui reati caratterizzati dalla «mafiosità» e l'organo che rappresenta l'accusa dinanzi al giudice del dibattimento, individuato secondo i criteri ordinari di competenza.

Il p.m., addetto alla d.d.a. con competenza nel distretto, può conseguentemente trovarsi nella necessità di impugnare sentenze emesse dai tribunali o dalle corti di assise del distretto, presso i quali ha rappresentato l'accusa e che si trovano in luogo diverso da quello in cui si trova il suo ufficio (capoluogo del distretto di Corte di appello).

Nella specie il procuratore della Repubblica di Palermo, addetto alla d.d.a. e avente il suo ufficio presso il Tribunale di Palermo (ove è la sede della Corte di appello), ha impugnato la sentenza della Corte di assise di Trapani, facente parte del distretto della Corte di appello di Palermo, emessa all'esito di procedimento nel quale l'accusa è stata rappresentata da sostituto procuratore della d.d.a. di Palermo.

Il rilievo della tardività della trasmissione dell'atto di appello a mezzo servizio postale alla Corte di assise di Trapani da parte della cancelleria del Tribunale di Palermo, della quale il delegato del p.m. si è avvalso come tramite per la trasmissione dell'atto al giudice *a quo*, e il rilievo della comunque mancata previsione della facoltà per il p.m., anche addetto alla d.d.a. con competenza del distretto, di presentare l'atto di appello nella cancelleria del Tribunale di Palermo in cui il suo ufficio si trova, comporterebbero che l'ecc.ma Corte di appello adita, prendendo atto della mancata previsione normativa di detta facoltà e della previsione normativa della inammissibilità della impugnazione per la inosservanza delle modalità della sua presentazione, dichiari l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera c), c.p.p.

Una declaratoria di inammissibilità del detto appello, che fosse fondata sui detti rilievi, però striderebbe — per la limitazione alle sole parti private della facoltà di presentare l'atto di appello nella cancelleria del Tribunale di Palermo in cui l'ufficio del p.m. appellante si trova, prevista dall'art. 582, comma 2, c.p.p. — con i precetti della nostra Costituzione.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 582 c.p.p. determina infatti senza alcuna plausibile giustificazione, una notevole lesione del principio di parità delle parti pubblica e privata consentendo alla sola parte privata la possibilità — quando è diverso il luogo in cui è stato emesso il provvedimento impugnato — di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova, oltre che di spedirlo a mezzo servizio postale, laddove invece la parte pubblica può servirsi solo del servizio postale, i cui uffici e i cui orari non coincidono rispettivamente con gli uffici giudiziari e con gli orari dagli stessi osservati, e determinando per il p.m. una minore tutela nell'esercizio del potere di impugnazione spettategli e una contrazione dei termini di impugnazione rispetto a quelli previsti in via generale dal codice di rito per tutte le parti.

Tale limitazione contrasta con il generale principio di uguaglianza e di ragionevolezza, previsto dall'art. 3 Cost., per il previsto diverso trattamento di situazioni uguali (diversità del luogo di emissione del provvedimento rispetto al luogo in cui l'appellante si trova), con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'art. 112 Cost., essendo il potere di impugnazione «una estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto conseguente ... al promovimento dell'azione penale» (Corte cost. n. 177 del 1971), con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Cost., che richiede un'attività amministrativa non solo efficiente ma anche efficace per la capacità di raggiungere i suoi fini, e contrasta soprattutto con l'art. 111 Cost. che, con l'introduzione del principio o del «giusto processo», ha elevato a rango costituzionale — nel regime accusatorio in atto nel processo penale — anche il principio della parità di posizioni tra accusa e difesa nel processo penale, frustrato dal mantenimento di norme che con la «parità delle armi» contrastano a svantaggio non solo della parte privata ma anche della parte pubblica, imponendo la verifica della conformità della legge ordinaria agli introdotti parametri di legittimità costituzionale.

Né deve essere trascurato che la questione di legittimità costituzionale appare sicuramente rilevante nel processo in corso nel quale è stata eccepita la inammissibilità dell'appello del p.m., poiché se la questione venisse accolta l'impugnazione del p.m. presentata in termini ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., potrebbe essere esaminata nel merito e consentire la ricerca della verità costituente fine primario del processo penale e, attraverso il

dialettico confronto delle rispettive ragioni e difese, l'accertamento giudiziale del fatto e delle responsabilità. Ne consegue che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità».

Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 23/2 della legge costituzionale n. 87 del 1953, il giudice può investire la Consulta delle questioni di legittimità costituzionale quando ricorrano congiuntamente i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Invero, quanto al presupposto della rilevanza della questione, esso deve essere valutato «in relazione alla semplice possibilità di applicazione nel giudizio *a quo* della disposizione di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, all'influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione» (vds. Cort. cost. 18 aprile 1996 n. 117).

Nel caso in esame, la rilevanza è evidente, poiché ove venisse dichiarata incostituzionale la norma di cui al comma 2 dell'art. 582 c.p.p., nella parte in cui non prevede anche per la parte pubblica la possibilità di presentare, come è previsto da tale norma soltanto per le parti private ed i difensori, l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede il suo Ufficio, l'appello proposto dal procuratore distrettuale antimafia di Palermo mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, come in effetti avvenuto in data 10 novembre 2001, sarebbe certamente ammissibile e si potrebbe procedere oltre nel dibattito.

Quanto al presupposto della non manifesta infondatezza della questione, la Corte ritiene di condividere i profili di incostituzionalità della norma di rito in argomento, nella parte in cui non consente anche al p.m. di avvalersi, per la presentazione dell'atto di impugnazione, della facoltà concessa soltanto alle parti private ed ai difensori, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. che impone parità di trattamento per situazioni uguali, non sussistendo, a giudizio di questa Corte, motivo per cui la parte pubblica debba essere trattata in modo differente dalla parte privata, a fronte della medesima situazione di fatto.

Ed ancora, si rileva che ulteriore profilo di incostituzionalità appare sussistere fra la summenzionata norma di rito e l'art. 112 Cost., non essendo revocabile in dubbio che la limitazione di cui si è già detto contrasta con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che il potere di impugnazione del p.m. costituisce per tale parte necessario atto di prosecuzione di tale azione penale.

Si ravvisa altresì contrasto fra la norma codicistica in esame e l'art. 97 Cost., sotto il profilo che, impedendo alla parte pubblica la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale ove ha sede il suo ufficio e consentendo tale facoltà solo alle parti private ed ai difensori, si limita irragionevolmente l'efficace ed efficiente andamento della attività giudiziaria, imponendo all'ufficio del p.m. modalità e forme procedurali senza alcun apprezzabile vantaggio in termini di economia processuale.

Da ultimo, la Corte ravvisa contrasto fra la norma di rito già menzionata e l'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Al riguardo, il collegio non ignora il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di impugnazioni, contrariamente a quanto è espressamente previsto per le parti private dal comma 2 dell'art. 582 c.p.p., non è in facoltà del pubblico ministero presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui il suo ufficio si trova se tale luogo è diverso da quello in cui vi è l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto della impugnazione: la citata norma non è interpretabile analogicamente, in quanto le forme di esercizio di una attività processuale, allorché la relativa violazione è sanzionata dall'inammissibilità, non ammettono equipollenti» (Cass. Pen. Sez. I - 19 marzo 1997, n. 2670 - 6 febbraio 1997, Romano).

Tale interpretazione, però, aveva ragion d'essere prima della introduzione nella Costituzione (art. 111, comma secondo, Cost.) del principio di parità di trattamento fra accusa e difesa nel processo penale, che non può intendersi soltanto, come ritiene il difensore dell'odierno imputato, limitato al contraddittorio fra le parti ed alla parità nella acquisizione e nella formazione della prova, ma deve intendersi in senso più ampio come parità nell'esercizio delle facoltà e dei diritti inerenti l'espletamento di tutte le attività riguardanti lo svolgimento del processo.

E non vi è dubbio, pertanto, che imporre al p.m. modalità diverse e più onerose di presentazione della impugnazione, vulnera il principio costituzionale sopra indicato, pur tenendo conto della diversità funzionale ed organizzatoria fra parti private e p.m.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, c.p.p., nella parte meglio specificata in dispositivo, per violazione degli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost., con conseguente sospensione del processo nelle more della definizione della questione da parte della Corte costituzionale cui, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno trasmessi gli atti.

P. Q. M.

La Corte dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il p.m. possa presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria ove si trova il suo ufficio, per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost.

Solleva la indicata questione di legittimità costituzionale.

Sospende il giudizio in corso sino alla definizione della questione da parte della Corte costituzionale alla quale dispone trasmettersi gli atti. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 4 giugno 2002.

Il Presidente: LAURANO

02C0707

N. 341

Ordinanza del 23 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 2002) emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Bassa Giuseppe ed altri e comune di Gallio ed altra

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 7.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di decisione; proponendo, per istanza di parte attrice, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 — nel testo previgente alla sua sostituzione, operata con l'art. 7, lett. b), legge 21 luglio 2000 n. 205 — per eccesso rispetto alla delega conferita dall'artt. 11, quarto comma, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui sottraeva al giudice ordinario e devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; e definitiva, agli effetti dello stesso decreto, la materia urbanistica quella che concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio: in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

O S S E R V A

Con atto di citazione notificato il 15 e il 16 settembre 1999, i sig. Giuseppe Bassa, Luigino Polon, Giovanni Busatto, Guido Golfetto e Giorgio Comparin esponevano di essere proprietari di appartamenti compresi in complessi condominiali ubicati, nel comune di Gallio, in area oggetto di piano di lottizzazione e di relativa convenzione di lottizzazione intercorsa, in data 24 gennaio 1976, tra il detto Ente e la s.p.a. La Malga; e così, compro-

prietari, in forza dei rispettivi atti di compravendita, di «... porzione di area dei mappali individuati al Catasto terreni del comune di Gallio, foglio 31, m.n.ri 138 di mq 38.228 e foglio 36, m.n.ri 321 di mq 2.686 e 127 di mq 3127 area quale risulterà scoperta destinata a stretta pertinenza dei fabbricati condominiali realizzati e da realizzare, quali appartenenti alla convenzione ...» suddetta, «... escluse quindi sia le aree che saranno coperte ed interessate alle costruzioni dei fabbricati stessi, sia le aree destinate a strade, spazi pedonali, verde attrezzato, parcheggi e a verde, ed impianti sportivi ... con l'avvertenza che gli erigendi fabbricati ivi compresi i servizi, potranno subire modifiche in ordine ai tracciati, alla estensione e ubicazione».

Gli attori narravano che, iniziate la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la costruzione di alcuni (sei) fabbricati, e a seguito del fallimento, dichiarato con sentenza di questo tribunale in data 10 aprile 1987, della società lottizzante, i terreni di proprietà di questa, compresi nell'area lottizzata, erano stati ceduti, per la quota di spettanza del fallimento, alla s.a.s. La Malga Due in forza di decreto del giudice delegato in data 12 novembre 1990 e successive integrazioni del 15 marzo 1991; quindi, la cessionaria aveva stipulato con il comune, in data 24 aprile 1993, ulteriore convenzione, concordando — nonostante la scadenza del termine decennale per l'attuazione del piano, e senza interpellare gli attori, comproprietari dei terreni predetti — sostanziali modificazioni dell'originario assetto dell'area, previsto dallo strumento urbanistico esecutivo; in particolare: *a)* stipulando una permuta di terreni di proprietà comunale con altri, in comproprietà della lottizzante e degli attori; *b)* accordando al comune la possibilità di realizzare tre immobili su aree destinate a verde condominiale; *c)* operando la cessione, in favore dell'ente, di una fascia di terreno interessante uno dei condomini menzionati in premessa, antistante la strada comunale, allo scopo di realizzare una corsia di canalizzazione; *d)* venendo dalla società versato al comune un contributo di lire 300 milioni, destinato alla realizzazione di un campo sportivo (pubblico), invece che impegnarsi alla ultimazione delle opere di urbanizzazione (campi da tennis e impianto di depurazione).

Ciò esposto, gli attori convenivano in giudizio il comune e la società lottizzante, proponendo domande di accertamento della nullità e, comunque, della inefficacia, nei loro confronti, della recente convenzione, relativamente alla lottizzazione; altresì, di accertamento della insussistenza di qualsivoglia diritto della società La Malga Due a realizzare sull'area comune nuove costruzioni, con la conseguente condanna alla riduzione dei luoghi in pristino stato.

Costituendosi in giudizio, l'amministrazione comunale deduceva che: *a)* le permutate di terreni erano finalizzate a una migliore perimetrazione dei lotti; *b)* essa era già proprietaria di tre lotti compresi nel piano, la programmazione del quale era stata recepita nel P.R.G. approvato nel 1983; *c)* la canalizzazione, se intesa quale fascia di penetrazione pedonale, era ancora compiutamente da allocare; *d)* la lottizzante si era avvalsa della facoltà di monetizzare la prevista opera di urbanizzazione secondaria (campi da tennis), e il relativo importo era stato devoluto nella realizzazione di un'opera pubblica; ferma restando la facoltà del privato di eseguire egualmente le infrastrutture di pertinenza della lottizzazione; ed essendo l'impianto di depurazione, già realizzato, necessitante soltanto di collegamenti fognari.

Il comune formulava, perciò, le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della P.A. convenuta e conseguentemente disporre la sua estromissione dal giudizio; in via ulteriormente pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'azione, siccome proposta, nei confronti della convenuta, mirando essa a modificare o, meglio, estinguere un rapporto instaurato dalla P.A. in virtù dei suoi poteri pubblicistici in materia urbanistica, e quindi ad ottenere una decisione condizionante detti poteri; nel merito, rigettare ogni pretesa attorea in quanto generica e non provata, e comunque perché destituita di fondamento.

La società Malga Due, costituendosi a sua volta, eccepiva la carenza di giurisdizione in capo al giudice adito, avendo l'art. 34 del d.l. n. 80/98 deferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, con la precisazione che la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

Nel merito, la società convenuta deduceva che:

1) il P.R.G. approvato con delibera della giunta regionale n. 6152 del 27 dicembre 1983, in vigore all'epoca della recente convenzione, aveva confermato e fatto propria la disciplina urbanistica del P.d.l. che, conseguentemente, doveva considerarsi valida e operante a tempo indeterminato;

2) in ogni caso, l'intervenuta dichiarazione di fallimento non aveva influito sulla regolare esecuzione delle opere infrastrutturali primarie, che erano state pressoché completate nella loro interezza progettuale e nei termini previsti; ben poteva determinare, invece, la sospensione dei termini previsti nella convenzione per il completamento delle opere;

3) l'originario strumento urbanistico esecutivo non sarebbe stato affatto stravolto, ma solo adeguato alla reale situazione dei luoghi, e definito in alcuni aspetti, peraltro marginali;

4) la facoltà della convenuta di stipulare ed adempiere alla cennata convenzione, le derivava direttamente dall'atto di acquisto, dai vari atti di compravendita, ivi compresi quelli stipulati dagli attori, nonché dal regolamento condominiale, del quale l'art. 40 stabilisce: «... la società venditrice si riserva, inoltre, la facoltà di edificare sopra l'attuale piano campagna come da lottizzazione approvata ed eventuali successive varianti, nonché a determinare, una volta ultimate le costruzioni dei fabbricati di cui al piano di lottizzazione ... le aree scoperte di pertinenza dei fabbricati condominiali appartenenti alla lottizzazione, riservandosi altresì la proprietà delle aree su cui insisteranno gli altri fabbricati previsti dalla lottizzazione, nonché a cedere al comune di Gallio le aree destinate strade, spazi pedonali, verde attrezzato, parcheggi e verde ed impianti sportivi ...».

La convenuta concludeva, perciò: in via preliminare, per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, con ogni conseguente statuizione; nel merito, per il rigetto delle domande svolte dagli attori; in via riconvenzionale, per la condanna di costoro, anche *ex art.* 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito e subendo in conseguenza dell'azione giudiziale da essi intrapresa.

Assegnati consecutivamente i termini di cui agli artt. 180, secondo comma, 183, quinto comma, e 184, primo comma, c.p.c.; valutata dal g.i. rispondente a un criterio di economia processuale la pronuncia sulla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dedotta dalla convenuta Malga Due s.a.s.; la causa, previa precisazione delle conclusioni, come da atti introduttivi, è stata ritenuta in decisione, con la contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 281-*quinquies*, primo comma, in relazione all'art. 190, primo comma, codice di rito.

M O T I V I

1. — Nella stesura della comparsa conclusionale, gli attori hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, pur contestandone l'applicabilità alla fattispecie; motivandone la rilevanza con la considerazione che tale disposizione è stata trasfusa nell'art. 7, legge n. 205 del 2000, dopo l'introduzione del presente giudizio. All'eccezione così proposta (in linea subordinata) dagli attori, aderisce la difesa del comune e, al contrario, si oppone quella della società convenuta, nelle rispettive memorie di replica.

2. — L'art. 34, primo comma, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispose che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; il secondo comma definì, agli effetti del decreto, la materia dell'urbanistica come concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Le disposizioni trascritte sembrano sospette di violare i principi e i criteri direttivi dettati dall'art. 11, quarto comma, lett. g), della legge di delegazione 15 marzo 1997 n. 59, il quale aveva autorizzato l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici: e così, non implicava l'istituzione di nuove giurisdizioni esclusive in dette materie; né, all'uopo, enunciava le relative nozioni.

3. — Come deciso da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 292 del 2000), «... “l'estensione” della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva, era il compito assegnato al legislatore delegato; i “diritti patrimoniali conseguenziali” in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato) di tale estensione; e le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici si ponevano come l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa»; constatandosi, poco prima, che, «Ove invece il legislatore delegante avesse voluto istituire nuove giurisdizioni esclusive, avrebbe dovuto — per rispettare l'art. 76 della Costituzione — definire i limiti della “materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici” non contemplata normativamente e quindi formalmente non identificata, ed assegnare al Governo principi e criteri direttivi per procedere a tale individuazione».

In accoglimento della rispettiva questione, «Pertanto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa — nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva — alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno».

4. — L'odierna, parallela questione sollevata, seppure in via di subordine, dagli attori, risulta non manifestamente infondata; considerando che la legislazione previgente non aveva devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica (né dei servizi pubblici); e non ne aveva — al pari del legislatore delegante — enunciato la nozione, se non per fini specifici (art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977), differenti da quelli ispiratori della recente legge di delega.

5. — In tema di rilevanza della questione, gli attori fanno valere pretese — quelle alla declaratoria di nullità o inefficacia, nei loro confronti, della più recente convenzione urbanistica, intervenuta fra il comune e la società convenuti, nonché, conseguentemente, alla eliminazione delle nuove costruzioni, erette in attuazione di detta stipula — le quali, inevitabilmente, interferiscono nelle scelte di pianificazione edilizia compiute dall'ente territoriale nell'esercizio dei suoi poteri in materia.

Invero, come si apprende dalle premesse della cennata convenzione, «... il P.R.G. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 6152 del 27 dicembre 1983 e attualmente in vigore, all'art. 23 delle N.T.A. ha confermato e fatta propria la disciplina urbanistica del P.d.L. che quindi si deve ritenere sempre valida ed operante; si deve quindi ritenere sufficiente, anche ai sensi del citato art. 59, l.r. n. 61/85, la stipula di una convenzione per disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione incomplete nonché l'uso degli spazi pubblici, ad integrazione della convenzione 24 gennaio 1976».

Non sembra, quindi, sostenibile l'assunto di parte attrice, secondo il quale «lo stesso comune di Gallio ha dato atto che l'originaria convenzione era ormai decaduta per lo spirare del termine di sua validità». All'opposto, l'amministrazione ha rivelato l'opinione di considerare tuttora vigente lo strumento urbanistico esecutivo, al punto da qualificare la recente convenzione come «integrazione» di quella originaria; e così, manifestamente, mostrando di avvalersi del potere previsto dall'art. 28, quinto comma, legge n. 1150 del 1942 (come sostituito dall'art. 8, legge n. 765 del 1967).

6. — La cognizione delle domande proposte dagli attori non può, coerentemente, prescindere dal sindacato incidentale di legittimità dalla precedente convenzione, nonché degli atti, provvedimenti o comportamenti amministrativi che l'hanno preceduta. Ciò è tanto vero che, nei rapporti fra le parti private, l'art. 40 del regolamento condominiale — trascritto in narrativa — riserva alla società venditrice le facoltà di edificare, nonché, ultimate le costruzioni, di determinare le aree scoperte di pertinenza dei fabbricati, proprio in aderenza al piano di lottizzazione del quale l'atto introduttivo del giudizio suppone la sopravvenuta inefficacia; oltre che alle eventuali successive varianti dello strumento, della legittimità (o della esistenza) delle quali gli attori dubitano. Se ne argomenta, altrettanto ineludibilmente, che i diritti fatti valere nel presente giudizio, in forza delle disposizioni impugnate, sarebbero stati devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

7. — Da differente angolazione, non ha pregio obiettare (memoria conclusionale di replica per la società convenuta) che «L'unica istanza presentata alla Corte che abbia sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, è stata dichiarata manifestamente inammissibile con la stessa sentenza n. 292/2000 ...».

Si replica che la pronuncia di inammissibilità per irrilevanza fu adottata perché «... il giudizio *a quo* non concerne la materia di cui all'art. 34, né ha ad oggetto pretese considerate dall'art. 35» (sent. da ultimo citata, punto 2.3 dei considerati in diritto); mentre l'attuale controversia concerne proprio detta materia, nonché, in tale ambito, la pretesa alla tutela di posizioni prospettate come diritti soggettivi, quali il legislatore delegato intese devolvere alla cognizione, in via di giurisdizione esclusiva, del giudice amministrativo.

Invero, sembra arduo negare che le cennate convenzioni urbanistiche configurino atti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni, intesi alla gestione dell'uso del territorio, in aderenza al tenore delle norme impugnate.

8. — La questione proposta non si considera assorbita da quella sollevata dal supremo collegio (sez. un., ord. 25 maggio 2000 n. 43/SU), ove, più limitatamente, l'art. 34 d.lgs. citato è stato impugnato «... nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio».

9. — La rilevanza della questione non pare eliminata dalla intervenuta sostituzione delle disposizioni in oggetto (con l'unica variante dell'inserimento, nel primo comma dell'art. 34, dell'inciso: «e dei soggetti alle stesse equiparati»), ad opera dell'art. 7, lett. b), legge 21 luglio 2000 n. 205: atteso che, in difetto di norme transitorie recate da quest'ultima, quelle sostituite resterebbero tuttora applicabili alle controversie instaurate a partire dal 1° luglio 1998 — come disposto dall'art. 45, 18° comma, d.lgs. in esame — e fino alla data di entrata in vigore della recente legge.

Difatti, l'eventuale accoglimento dell'eccezione comporterebbe, attraverso la caducazione delle norme impugnate, il venire meno — limitatamente al periodo prima indicato — della cognizione del giudice amministrativo sulle questioni relative a diritti nella materia considerata, e la restituzione (in via transitoria) dei corrispondenti poteri al giudice ordinario. In tema, l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura erariale, di inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate da giudici carenti di giurisdizione, fu giudicata «... infondata, perchè le questioni investono proprio le norme che, a dire dei rimettenti, sottrarrebbero loro la giurisdizione» (Corte costituzionale, sent. citata, punto 2 dei considerati in diritto). «Il principio della *perpetuatio iurisdictionis* — desunto dalla statuizione secondo cui la competenza si determina, oltre che dallo stato di fatto esistente, anche con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza, rispetto ad essa, i successivi «mutamenti della legge» e dello stato di fatto medesimo — risulta inoperante nell'ipotesi in cui la legge determinativa della competenza, venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

Altro è infatti il fenomeno della successione, nel tempo, nel corso del processo, di più leggi determinative della competenza (che ne disciplinano diversamente i criteri di attribuzione), ed altro è quello della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma determinativa della competenza. In tale seconda evenienza, infatti, l'accertamento del vizio — originario — di incostituzionalità, incidendo sul presupposto stesso del valido svolgimento del processo (la competenza dell'ufficio giudiziario adito), determina, secondo i principi che disciplinano gli effetti di dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 136, comma primo, Cost. e art. 30, comma terzo, legge n. 87 del 1953), oltre l'annullamento — con efficacia *ex tunc* — della norma (attributiva della competenza) dichiarata incostituzionale, anche l'invalidità consequenziale degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati nel processo instaurato innanzi al giudice (conseguenzialmente) incompetente, a meno che, naturalmente, la questione di competenza non debba, nella fattispecie concreta, ritenersi ormai esaurita, per formazione del giudicato, ovvero a causa del decorso del termine di decadenza per eccepire il vizio di competenza» (Cass., n. 4474 del 1997).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 — nel testo previgente alla sua sostituzione, operata con l'art. 7, lett. b), legge 21 luglio 2000 n. 205 — per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui sottraeva al giudice ordinario e devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; e definiva, agli effetti dello stesso decreto, la materia urbanistica quella che concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio: in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri; e altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano, d.g., addì 23 luglio 2001

Il giudice: MONTINI TROTTI

N. 342

Ordinanza del 13 giugno 2002 emessa dalla Corte dei conti sezione del controllo sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione relativa ai d.P.R. 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000

Artigianato - Regolamento concernente le Commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Emanazione, con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Non consentita delegificazione in materia coperta da riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96 del relativo allegato 1.
- Costituzione, art. 117.

Agricoltura - Settore vitivinicolo - Regolamento disciplinante la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore stesso - Delegificazione di materie di competenza regionale mediante regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario - Contrasto con la disciplina delle fonti normative - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale.

- D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118.

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 23 maggio 2002;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza n. 3/99 del 10 settembre 1999, con la quale la sezione di controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di costituzionalità in ordine al primo di detti decreti;

Vista l'ordinanza n. 4/99 del 21 ottobre 1999, con la quale la stessa sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalità relativamente al secondo dei suindicati regolamenti;

Vista l'ordinanza n. 1/2000, con la quale la medesima sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalità attinenti all'ultimo dei decreti suddetti;

Vista l'ordinanza n. 77 del 19 marzo 2001, con la quale la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione del controllo per un esame della persistenza della rilevanza delle prospettate questioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 1/2001/P del 19 aprile 2001, con la quale la sezione del controllo ha dichiarato la permanenza della rilevanza delle anzidette questioni di legittimità costituzionale;

Vista l'ordinanza n. 144 del 19 aprile 2002, con la quale la Corte costituzionale ha chiesto il riesame delle questioni apportate agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, ad opera degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la relazione prot. n. 112 del 15 maggio 2002 del consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Viste le relazioni prot. nn. 100 e 103 del 9 maggio 2002 dei consiglieri istruttori dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Vista la nota prot. n. 274/S del 13 maggio 2002 del consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali;

Vista l'ordinanza in data 16 maggio 2002, con la quale il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il I e II collegio della sezione, ai fini della pronuncia sulla legittimità dei decreti suindicati;

Viste le note della segreteria della sezione centrale di controllo nn. 188/02, 189/02 e 190/02 in data 16 maggio 2002;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Udito il relatore consigliere Carlo Granatiero;

Sentiti i rappresentanti del Ministero delle attività produttive nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza n. 144 del 19 aprile 2002 la Corte costituzionale ha chiesto alla sezione centrale di controllo di legittimità di questa Corte il riesame delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate all'atto del controllo dei seguenti provvedimenti, in considerazione delle modifiche apportate agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, ad opera degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

1) d.P.R. in data 21 dicembre 1998, con il quale è stata dettata la disciplina in materia di formazione professionale a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) d.P.R. del 3 settembre 1999, recante la disciplina delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione presso l'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8, della menzionata legge n. 59/1997;

3) d.P.R. in data 4 febbraio 2000, con il quale sono state emanate, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo;

Al riguardo si ricorda che questa sezione relativamente:

1) al primo dei sopraspecificati regolamenti con propria ordinanza n. 3/99 del 10 settembre 1999 ebbe a dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera *d*); *b)* dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; *c)* degli artt. 7 e 142, primo comma, lettere *c*), *e*) ed *f*), secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla «formazione continua» menzionata alla lettera *f*) a condizione che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4 del d.l. n. 148 del 1993);

2) al secondo di detti regolamenti con ordinanza n. 4/99 del 21 ottobre 1999 sollevò questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 20 della citata legge n. 59/1997 nonché del n. 96 del relativo allegato 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

3) all'ultimo dei decreti in questione con ordinanza n. 1 del 6 aprile 2000 espresse dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione.

La sezione del controllo, su richiesta della Corte costituzionale, ha successivamente provveduto ad un ulteriore esame dei provvedimenti di cui trattasi, dichiarando con ordinanza n. 1/2001/P del 19 aprile 2001 la permanenza della rilevanza delle suddette questioni di legittimità costituzionale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, che all'art. 1, comma 4, lettera *a*), dispone che nelle materie elencate nel primo comma dell'art. 117 della Costituzione i regolamenti di delegificazione trovino applicazione fino a quando la Regione non provvede a disciplinare autonomamente la materia.

Relativamente al d.P.R. 21 dicembre 1998, concernente la formazione professionale, i dubbi di legittimità costituzionale, limitatamente alle questioni interessate dalle modifiche recate agli artt. 117 e 119 della Costituzione, con la menzionata legge costituzionale n. 3/2001, trovavano il proprio fondamento nel fatto che con il regolamento in parola si era provveduto, in base alle norme sopraelencate, ad attuare, integrare e specificare i principi fondamentali in tale materia in contrasto con la riserva assoluta di legge di cui all'art. 117 della Costituzione, nonché a disporre in ordine alle risorse da destinare agli interventi di formazione dei lavoratori in contrasto con l'art. 119 della Costituzione stessa.

Nell'adunanza odierna il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via preliminare ha chiesto per iscritto il ritiro del regolamento di che trattasi; la sezione, preso atto di tale richiesta, considera concluso il relativo procedimento di controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Seguendo il criterio già adottato in casi analoghi (*cfr.* ordinanze n. 1 del 2001 e n. 1 del 2002), la sezione ritiene di poter circoscrivere il riesame, siccome richiesto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 144/2002, alle questioni di costituzionalità interessate dalle modificazioni apportate agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dagli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione.

Al riguardo appare opportuno riportare le seguenti brevi considerazioni di ordine generale, svolte dalla sezione stessa con l'ordinanza n. 1 del 2002, in funzione della soluzione delle questioni in trattazione.

Il vigente art. 117 della Costituzione, introdotto dall'art. 3 di detta legge costituzionale n. 3/2001, ha capovolto il principio della tassatività delle competenze legislative delle Regioni, in quanto, dopo aver affermato al primo comma che il potere legislativo spetta sia allo Stato che alle Regioni e deve essere esercitato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali», con il secondo comma ha provveduto a dettare un'elencazione tassativa delle materie in cui allo Stato viene attribuita una potestà legislativa esclusiva; e, mentre il successivo terzo comma indica, anch'esso in modo tassativo, le materie di legislazione concorrente, il quarto comma sancisce la potestà legislativa, da ritenersi esclusiva, per tutte le altre materie, in capo alle Regioni.

Tali disposizioni comportano in generale un rafforzamento dell'autonomia legislativa delle Regioni; in particolare poi, per quanto attiene al settore «agricoltura e foreste», contenuto nell'elenco di cui all'abrogato art. 117 della Costituzione, si constata che lo stesso non è più compreso tra le materie di legislazione concorrente previste dal vigente art. 117 della Costituzione e, pertanto, salvo che per l'aspetto relativo all'«alimentazione», deve ritenersi affidato alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, con la conseguenza che allo Stato non può essere riconosciuto il potere di fissare i principi fondamentali della materia stessa con l'emanazione di leggi-cornice.

L'autonomia regionale risulta ampliata anche in ordine alla potestà regolamentare, atteso che la stessa, a seguito delle recenti modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione, spetta di regola alle Regioni, mentre appartiene allo Stato soltanto nell'ambito della sua legislazione esclusiva.

Quanto alla funzione amministrativa, l'abrogato art. 118 della Costituzione, la intestava alle Regioni limitatamente alle materie in cui le stesse erano titolari della funzione legislativa, secondo il principio del parallelismo tra competenze legislative e amministrative; mentre il vigente art. 118 della Costituzione, la attribuisce in via generale ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, sia conferita «a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», di guisa che, pur uscendone compressa la potestà regionale al riguardo, riceve un rafforzamento la potestà complessiva delle autonomie locali.

Relativamente all'autonomia finanziaria regionale, sotto la vigenza del precedente art. 119 della Costituzione, in dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale si era affermato il principio, secondo il quale i poteri delle Regioni al riguardo non assumevano la stessa ampiezza di quelli attinenti all'autonomia legislativa, che nelle materie di legislazione concorrente trovavano un limite nei principi fondamentali fissati con le leggi-cornice, ma si configuravano soltanto come attuativi della legge statale, che doveva precedere l'esercizio di detti poteri ed essere «tale da delimitare gli spazi operativi delle Regioni tanto in ordine al tipo del tributo ... quanto in ordine al momento quantitativo dell'imposizione» (*cfr.* C.C. sent. n. 294/1990), atteso che l'art. 119 in parola rimetteva alle leggi della Repubblica la fissazione delle forme e dei limiti dell'autonomia finanziaria delle Regioni; leggi che poi, regolando in materia pressoché completa la disciplina dei tributi regionali, hanno finito per lasciare ben poco spazio all'intervento normativo delle Regioni.

Invece, con l'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3/2001 l'autonomia finanziaria delle Regioni dovrebbe ritenersi sottoposta ai principi fondamentali delle leggi-quadro, ma non anche alla normativa statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del sistema tributario figura ora annoverato tra le materie di legislazione concorrente, mentre il nuovo art. 119 della Costituzione testualmente dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni stabiliscano ed applichino tributi ed entrate proprie, «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Fatta questa premessa di carattere generale circa la portata delle recenti modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione, per quanto attiene al d.P.R. in data 3 settembre 1999, recante la disciplina delle commissioni provinciali per l'artigianato e dell'albo delle imprese artigiane, la sezione con ordinanza n. 4/99 del 31 ottobre 1999 ebbe a sollevare questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 59/1997 nonché del n. 96 dell'allegato 1 a tale legge per violazione dell'art. 117 della Costituzione, dappoiché sul fondamento giuridico costituito da dette disposizioni della legge n. 59/1997 in parola con il regolamento di che trattasi si era provveduto ad attuare, integrare e specificare i principi fondamentali in una materia, l'artigianato, all'epoca assoggettata alla potestà legislativa concorrente della regione, che, in virtù della riserva assoluta della legge formale dello Stato stabilita con detto art. 117 della Costituzione, poteva subire una limitazione soltanto ad opera delle cosiddette leggi-cornice, intese a fissare tali principi fondamentali.

Al riguardo, osserva la sezione che ora, alla stregua delle disposizioni contenute nell'art. 117 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, la materia dell'artigianato ricade sotto il disposto del quarto comma di detto art. 117 della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa in ordine a materie non espressamente riservate alla legislazione statale compete alle Regioni; ed, infatti, l'artigianato non è compreso nell'elenco delle materie, di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione in parola, riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, né in quello contenuto nel successivo terzo comma, concernente le materie di legislazione concorrente, nelle quali lo Stato fissa i principi fondamentali con le cosiddette leggi-quadro, mentre le Regioni provvedono a dettare la normativa di dettaglio; pertanto, deve inferirsi che le determinazioni di tali principi ad opera della legge statale non sia consentita nelle materie, come l'artigianato, assegnate alla competenza legislativa regionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, competenza da ritenersi esclusiva.

Se, quindi, appare non manifestamente infondata l'illegittimità costituzionale di norme primarie che demandano alla legislazione statale la disciplina dei principi fondamentali in materia di artigianato, tale dubbio sembra ancora più marcato ove l'espletamento della funzione in questione venga affidato ad un regolamento, atteso, inoltre, che il successivo sesto comma attribuisce in generale la potestà regolamentare alle Regioni, riservandola allo Stato soltanto nelle materie di sua legislazione esclusiva.

Infine, in ordine al d.P.R. 4 febbraio 2000, recante le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, la sezione sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione. Relativamente agli ultimi due di questi articoli, la sezione osservò che la norma impugnata, nel prevedere l'emanazione di regolamenti cosiddetti delegati in materia allora di competenza legislativa concorrente della Regione, appariva in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che, limitando il potere legislativo dello Stato alla fissazione dei principi fondamentali della materia tramite legge formale, non consentiva che con legge ordinaria potesse affidarsi alla disciplina della materia stessa ad un regolamento governativo o ministeriale; inoltre, il regolamento in questione, adottato in base alla suindicata norma di dubbia legittimità costituzionale, sembrava ledere le competenze amministrative della Regione, conferendo al dicastero delle politiche agricole e forestali compiti propri della Regione stessa e imponendo a quest'ultima prescrizioni intese all'espletamento di determinate funzioni, in contrasto con l'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Al riguardo, la sezione esprime l'avviso, secondo il quale i dubbi di legittimità costituzionale riferentesi all'art. 117 della Costituzione, risultano ora rafforzati per le stesse considerazioni sopra svolte in relazione al d.P.R. 3 settembre 1999, attinente all'artigianato, atteso che anche l'agricoltura, è passata dal novero degli oggetti di competenza legislativa concorrente, di cui all'abrogato art. 117 della Costituzione, a quello di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale afferenti all'art. 118, comma 1, della Costituzione, gli stessi, formulati quando la competenza amministrativa in materia di agricoltura era intestata alle Regioni, non possono ritenersi fugati, atteso che ora i compiti in questione non spettano allo Stato bensì di regola ai Comuni in forza del disposto del vigente art. 118, comma 1, della Costituzione, mentre soltanto l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario di tali funzioni amministrative può giustificare il conferimento delle medesime a Province, città metropolitane, Regioni e Stato.

Conclusivamente ritiene, pertanto, la sezione che, siano tuttora rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate le questioni attinenti ai due regolamenti in argomento.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la permanenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:

1) con riferimento al regolamento concernente le commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo sostituito dell'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50) nonché del n. 96 del relativo allegato 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

2) in ordine al regolamento attinente al settore vitivinicolo, dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione.

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il Presidente: DELFINI

N. 343

*Ordinanza del 28 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Taranto
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.A.I.L. e ILVA S.p.a. ed altra*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Interferenza sul potere giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Nei proc. riuniti R.G. n. 25511/99 (+ n. 25512/99) promossi da I.N.A.I.L. — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'avv. E. Aprile, oppo-

nente;
Contro ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con l'avv. E. C. Schiavone, nonché contro ILVA Lamiere e Tubi S.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con l'avv. E. C. Schiavone opposte;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23 gennaio 2002;

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti costituite;

O S S E R V A

Con ricorsi in opposizione depositati in data 18 novembre 1999 (successivamente riuniti per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva) l'INAIL chiedeva revocarsi i decreti ingiuntivi nn. 7944 e 7945 emessi in data 1° ottobre 1999 con i quali questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, rispettivamente, di L. 679.937.973 in favore dell'ILVA S.p.a. e di L. 127.857.663 in favore dell'ILVA Lamiere e Tubi S.r.l.

In sede monitoria le società predette avevano esposto che:

esse avevano provveduto negli anni 1996/1998 alla assunzione — con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno — di lavoratori iscritti negli elenchi di mobilità, ai sensi dell'art. 8, legge n. 223/1991;

in tali casi, ai sensi del secondo comma della norma citata, «la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni»;

esse avevano erroneamente provveduto a versare all'INAIL (su richiesta dell'Istituto) i premi per i lavoratori in questione nella misura ordinaria, provvedendo poi a chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte come sopra quantificate, senza però sortire alcun riscontro.

Negli atti di opposizione l'INAIL affermava — in via principale — che il combinato disposto degli artt. 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 non si applicasse all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, riguardando aspetti estranei alla contribuzione INAIL e limitati ai contributi INPS.

Nel corso del giudizio è sopravvenuta la legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale, all'art. 68, comma sesto, ha così disposto: «L'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL».

All'udienza del 23 gennaio 2002 la causa è stata discussa, previo deposito di note difensive autorizzate, dai procuratori delle parti: in particolare il procuratore delle società opposte prospettava la illegittimità costituzionale della testè citata norma interpretativa, per violazione degli artt. 3, 41, 101, 102 e 104 Cost.

Indi questo giudice, previa riunione dei due giudizi, si riservava.

Ritiene il Tribunale che la questione di costituzionalità prospettata dal difensore delle opposte sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di seguito specificati.

Quanto alla rilevanza nel presente giudizio, è appena il caso di osservare che la pretesa azionata in sede monitoria si fonda esattamente sulla ritenuta applicabilità del disposto di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 anche ai contributi INAIL, tesi alla quale ovviamente si oppone l'Istituto: è evidente, quindi, come la norma interpretativa sopravvenuta risulti sostanzialmente decisiva nella controversia in esame.

Quanto alla non manifesta infondatezza, deve in primo luogo osservarsi, in linea di principio, che certamente quando il legislatore esprime dichiaratamente la volontà di intervenire al fine di «interpretare» norme vigenti, non è consentito negare la portata retroattiva della regola, ancorché siano presenti i tratti caratteristici della norma innovativa (Cass. 6149/1979, 4526/1986, 3614/1990).

La Corte costituzionale, infatti, nell'esaminare norme recanti la autoqualificazione di «interpretazione autentica» ma con contenuti in realtà innovativi, ne ha verificato la legittimità in relazione ai valori costituzionali eventualmente contraddetti dalla retroattività attribuita al nuovo precetto (C. cost. n. 421/1995), rilevando che il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost., per la legge penale (C. cost. n. 432/1997): è quindi legittimo per il legislatore emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che siano purchè la retroattività sia adeguatamente giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (tra le più recenti, *cfr.* C. cost. n. 229/1999, n. 416/1999 e n. 525/2000, con riferimento anche alla tutela dell'affidamento ed al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario).

La Corte costituzionale ha peraltro ripetutamente affermato (*cfr.* sentenze nn. 311/1995, 397/1994, 39/1993, 480/1992, 455/1992 e 390/1990), anche di recente (*cfr.* sentenza n. 525/2000), che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, purchè però la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore.

Orbene, nell'ambito della fattispecie in esame, sembra a questo giudicante che nessun dubbio interpretativo potesse fondatamente aver ragione di essere, in riferimento alla norma di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991.

Non risulta, infatti, che in dottrina o nella giurisprudenza di merito siano state espresse adesioni alle tesi prospettate dall'INAIL, né la suprema Corte di cassazione ha manifestato alcuna perplessità.

In particolare possono rassegnarsi le sentenze nn. 2202/1998 e 3445/1999 nelle quali la sezione lavoro della Corte di cassazione aveva decisamente negato la fondatezza della opzione interpretativa suggerita dall'INAIL osservando, in particolare, che:

nell'espressione «quota di contribuzione», adoperata dalla norma sopra citata (nonché all'art. 25, comma 9, della stessa legge con riguardo ai lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato) il termine «quota» è (impropriamente) usato come sinonimo di «ammontare» o «importo» e non già nel senso (proprio) di parte di una somma globale dovuta o che spetta secondo una determinata ripartizione;

conferma della non felice formulazione della norma, di cui peraltro non è contestabile la finalità di favorire la rioccupazione dei lavoratori, si trae, anzitutto, dal fatto che essa equipara la «quota» contributiva del datore di lavoro del personale in mobilità assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a dodici mesi a

«quella», cioè alla «quota», prevista per i datori di lavoro degli apprendisti secondo la legge 19 gennaio 1955 n. 25, sebbene questa non preveda alcuna ripartizione dell'onere assicurativo, giacché tale onere — comprensivo anche dell'assicurazione INAIL (art. 21) — è ad esclusivo carico del datore di lavoro (art. 22);

intendere l'espressione «quota di contribuzione» nel senso proposto dall'INAIL comporterebbe non solo che il versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro secondo la legge n. 25 del 1955 sarebbe irrilevante ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un conseguente aggravio dell'onere economico dello stesso datore e la correlativa riduzione dell'efficacia della norma rispetto al fine d'incentivazione sopra accennato, ma anche l'esistenza di un concorrente obbligo contributivo dei lavoratori, i quali dovrebbero integrare la quota di contribuzione gravante sul datore di lavoro;

ciò non sembra accettabile neppure sul piano sistematico, ove si consideri che la stessa legge n. 223 del 1991, nel disciplinare l'agevolazione contributiva concessa ai datori di lavoro in relazione ai lavoratori (fruenti da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione o del trattamento straordinario d'integrazione salariale) assunti con contratto di reinserimento, ha invece espressamente previsto (art. 20, comma 2) il permanere del concorrente obbligo contributivo dei lavoratori;

la tesi dell'Istituto ricorrente non riceve alcun sostegno neppure dal rilievo che il beneficio della norma della cui interpretazione si discute rientra, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dello stesso art. 8 della legge n. 223 del 1991, nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) e sia quindi a carico della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» istituita presso l'INPS; potendosi obiettare che a tale Gestione fanno appunto carico, ai sensi della lettera d) dello stesso art. 37, gli «oneri derivanti dalle agevolazioni contributive in favore di particolari categorie, settori o territori» e, in particolare, quelli concernenti gli apprendisti secondo la legge n. 55 del 1955 richiamata dalla norma in discussione (art. 8, comma 2, legge 1991 n. 223);

la norma in questione ha in sostanza inteso estendere ai lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato lo stesso regime contributivo degli apprendisti secondo la legge 1995, n. 25 e successive modifiche.

Ritiene dunque questo giudicante — sulla base del chiaro ed univoco insegnamento della S.C. testè sunteggiato — che la norma interpretativa di cui all'art. 68, comma 6, legge 23 dicembre 2000 n. 68, risulti confliggente con gli artt. 3, comma 1, nonché 41 e 101-102-104 Cost., atteso che:

essa interviene (a distanza di quasi dieci anni dalla legge n. 223/1991) a sanare un dissidio interpretativo che non è mai esistito (avuto riguardo all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito) e, soprattutto, impone una scelta ermeneutica che non sembra rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando quindi un significato non ascrivibile alla norma anteriore, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza anche perché sostanzialmente afferma una «esegesi» contrastante con la *ratio* dell'art. 8, legge n. 223/1991, che era quella di favorire il reimpiego dei lavoratori in mobilità gravando il datore di lavoro di un costo contributivo ed assistenziale ridotto e forfettizzato: si imporrebbe, infatti, il pagamento di un premio INAIL addirittura maggiore rispetto a quello previsto per gli stessi lavoratori ordinari (dovendosi sommare la quota INAIL ordinaria a quella fissa prevista dall'art. 22 della legge n. 25/1995, cioè quella già ricompresa nel contributo versato all'INPS per gli apprendisti: i lavoratori assunti dalla mobilità, in altri termini, finirebbero con il «costare» al datore di lavoro — per quanto riguarda i premi INAIL — più dei lavoratori ordinari);

appare frustrato l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica e, in particolare, l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base di condizioni normative esistenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che risulti alcuna ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti;

in particolare può risultare lesa la libertà di iniziativa economica, nella misura in cui si interviene a privare i soggetti imprenditoriali di posizioni giuridiche attive già «acquisite» sotto il regime della precedente normativa, irragionevolmente «interpretata» con efficacia retroattiva;

appare altresì — sulla base dei medesimi presupposti logico-valutativi — che la norma «interpretativa» in questione possa essere stata emanata per incidere intenzionalmente su concrete fattispecie ancora *sub judice*, violando quindi le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, avuto riguardo all'univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: in altri termini può evidenziarsi l'intento di vincolare l'attività interpretativa del giudice introducendo di fatto una disposizione nuova che sancisce una «regola» che, in precedenza, non era rinvenibile nell'ordinamento.

Nei termini suddetti si ritiene quindi doveroso proporre alla Corte costituzionale il vaglio della prospettata questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così provvede:

1) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, interpretativa dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione agli artt. 3, primo comma, nonché 41 e 101-102-104 della Costituzione;*

2) *sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Taranto, addì 28 gennaio 2002

Il giudice del lavoro: MAGAZZINO

02C0710

N. 344

Ordinanza del 23 maggio 2002 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Napoli Carlo contro Comando generale della Guardia di finanza ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici anticipati - Sospensione con decreto-legge n. 375/1997 dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 - Successiva abrogazione del predetto decreto-legge con conferma retroattiva della validità degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti in base allo stesso - Conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 165/1997 e dell'art. 52 d.P.R. n. 1092/1973 che attribuivano il diritto alla pensione ordinaria al personale militare e delle forze di polizia in base all'anzianità posseduta - Incidenza sulla garanzia previdenziale per la disciplina retroattiva di diritto già maturato e la mancata previsione della facoltà di scelta tra la pensione e la prosecuzione dell'attività professionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1997.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 59, comma 54, e 63.
- Costituzione, art. 38, comma secondo.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sull'appello iscritto al n. 716/A/M del registro di segreteria, proposto da Napoli Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Azzolina e Fabio Arcuri e domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via M. D'Azeglio n. 8;

Contro il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del comandante *pro tempore* ed il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, per la riforma della sentenza n. 153/00/P della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana del 2 dicembre 1999/7 febbraio 2000;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 aprile 2002, il relatore, cons. Guido Carlino ed il ten. col. Valerio Proietti Sette nell'interesse del comando Guardia di finanza;

FATTO

Napoli Carlo, classe 1957, sottufficiale della Guardia di finanza, chiedeva di essere collocato in congedo con diritto a pensione il 30 dicembre 1997 sulla base di una anzianità di servizio di anni 25, mesi 4 e giorni 25. In pari data confermava la propria istanza dopo avere preso visione del contenuto del d.l. n. 375 del 3 novembre 1997

che sospendeva i trattamenti pensionistici anticipati. Collocato in congedo il 31 dicembre 1997, con istanza in data 9 aprile 1998, ribadiva la richiesta di attribuzione del trattamento di quiescenza ed, in subordine, chiedeva di essere riammesso in servizio.

Il comando generale della Guardia di finanza respingeva l'istanza con nota in data 27 maggio 1998, avverso la quale l'interessato presentava ricorso che veniva respinto con sentenza n. 153/00/P del 7 febbraio 2000 dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per Regione siciliana.

Ha sostenuto il primo giudice che correttamente l'amministrazione non aveva attribuito il trattamento di quiescenza in quanto la disposizione di cui all'art. 1 del d.l. 3 novembre 1997 n. 375 — che prevede la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età pensionabile — riguarda l'intero settore del pubblico impiego, senza eccezione alcuna. Ha poi ritenuto infondata la tesi del ricorrente secondo cui all'atto della sua cessazione dal servizio non doveva ritenersi vigente la normativa applicata dall'amministrazione in quanto nessuno iato si era prodotto tra l'abrogazione del d.l. n. 375/1997 e l'entrata in vigore della legge n. 449/1997 che ne confermava il contenuto salvandone gli effetti prodottisi.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Napoli Carlo che ha ribadito l'inapplicabilità del d.l. n. 375/1997 al personale della Guardia di finanza, atteso che il relativo regime pensionistico aveva avuto completa regolamentazione con il d.lgs. n. 165/1997. Inoltre, la mancata conversione del d.l. n. 375/1997 avrebbe comportato la caducazione degli effetti prodottisi *ex tunc* con la conseguenza della sua inapplicabilità alla data di presentazione della domanda: la norma che ne salva gli effetti si applicherebbe soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Con memoria in data 5 giugno 2001 si è costituito il comando generale della Guardia di finanza che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, il rappresentante dell'amministrazione, ten. col. Valerio Proietti Sette, ha rilevato l'infondatezza della pretesa dell'appellante ed ha confermato la richiesta di rigetto dell'appello.

DIRITTO

Con decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375 venne sospesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e sino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998, l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevedesse il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Con l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 venne abrogato il decreto-legge n. 375/1997 e si dispose al contempo la conservazione della validità degli atti e provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di esso.

L'art. 59, comma 54, della stessa legge 27 dicembre 1997 n. 449 ribadì la sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipati relativamente al periodo in cui era rimasto vigente il d.l. n. 375/1997 (3 novembre 1997/31 dicembre 1997).

Rileva il collegio che, in base al d.l. n. 375/1997, applicabile con carattere di generalità all'intero settore dell'impiego pubblico per espressa statuizione normativa, l'Amministrazione correttamente ha respinto l'istanza di attribuzione del trattamento pensionistico presentata dal Napoli, anche alla luce delle successive norme (artt. 59, comma 54 e 63 della legge n. 449/1997) che ne hanno confermato il contenuto e sanato gli effetti prodottisi a seguito della sua abrogazione.

Tuttavia le norme applicate ingenerano dubbi di legittimità costituzionale.

Il decreto-legge n. 375/1997, per il quale non intervenne mai la conversione in legge, fu espressamente abrogato dall'art. 63 della legge n. 449/1997.

Conseguentemente, alla data del 31 dicembre 1997, esso deve ritenersi non più vigente, in quanto la mancata conversione ha determinato la caducazione degli effetti *ex tunc*, mentre la normativa di sanatoria (artt. 59, comma 54, e 63 legge n. 449/1997) ha evidentemente efficacia retroattiva in quanto disciplina situazioni verificatesi prima della data di entrata in vigore del testo normativo (1° gennaio 1998).

Al riguardo la giurisprudenza costituzionale si è consolidata da tempo nell'assumere che «attraverso la tecnica della sanatoria», il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti», senza porre «altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali» (*cfr.* le sentenze n. 89 del 1996, n. 144 del 1972, n. 185 del 1981 e n. 243 del 1985).

Per altro verso, la stessa giurisprudenza ha chiarito che, in via di principio, la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, perché il relativo potere è «ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, ... in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*» (sentenza n. 224 del 1997). Ha altresì affermato che il divieto di retroattività della legge — pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è stato elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativo alle leggi penali; pertanto, al legislatore ordinario non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (sentenze nn. 229 e 416 del 1999).

Ora, caducati gli effetti del d.l. n. 375/1997, la disciplina applicabile alla data di cessazione dal servizio del Napoli sarebbe stata quella di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, secondo cui, per il personale militare e delle forze di polizia, le nuove norme in materia di pensione di anzianità entrano in vigore il 1° gennaio 1998, con la conseguenza che fino a quella data continuavano ad applicarsi quelle dei rispettivi ordinamenti: nella specie, l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e l'art. 8 del d.lgs. n. 165/1997 avrebbero consentito al ricorrente di godere del diritto alla pensione ordinaria in base all'anzianità posseduta.

L'emanazione delle cennate norme di sanatoria ad efficacia retroattiva ha invece comportato l'eliminazione del diritto a pensione già maturato dall'interessato, cui è stata negata anche la riammissione in servizio in quanto non prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199 e dall'art. 59, comma 54, che consente la possibilità di riammissione in servizio soltanto per coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data anteriore al 3 novembre 1997.

Il giudice delle leggi ha ritenuto che deve escludersi che il legislatore possa retroattivamente eliminare l'attribuzione di una prestazione per la quale il diritto è già venuto a maturarsi, venendosi a consumare, in caso contrario, una violazione al canone di razionalità normativa con riferimento al diritto garantito dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione, in particolare ove non si attribuisca facoltà di scelta tra la pensione o la prosecuzione dell'attività professionale (sentenza n. 211/1997).

La situazione verificatasi nella fattispecie appare analoga a quella già esaminata dalla Corte costituzionale: il Napoli, infatti, non riammesso in servizio sebbene lo abbia richiesto, rimane privo della pensione, pur essendo cessato dal servizio prima della emanazione delle norme di conferma e sanatoria (artt. 59, comma 54, e 63, legge n. 449/1997).

In relazione a tali norme, dunque, questo giudice, ritenendone la non manifesta infondatezza, prospetta questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Appare evidente la rilevanza della questione, atteso che, la dichiarata incostituzionalità delle norme impugnate ripristinerebbe il diritto a pensione ordinaria a favore del Napoli, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge 11 febbraio 1953 n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per contrasto con l'art. 38, comma 2, della Costituzione, dichiarandone la non manifesta infondatezza e rilevanza ai fini del giudizio in corso.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione in via incidentale della presente questione.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2002.

Il Presidente: RISTUCCIA

N. 345

*Ordinanza del 13 maggio 2002 emessa da T.A.R. della Lombardia
sul ricorso proposto da Bluvacanze S.p.a. contro comune di Macerata*

Turismo e industria alberghiera - Regione Marche - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) e di integrazione eventuale del deposito cauzionale già versato dall'agenzia principale per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale e violazione dei limiti stabiliti dalla legge quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 362/1998 e 54/2001.

- Legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, artt. 5 e 14, come modificato dalla legge della Regione Marche 14 febbraio 2000, n. 8.
- Costituzione, artt. 41 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 241 del 2002 proposto da Bluvacanze S.p.a., con sede in Milano, c.so Garibaldi n. 49, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Quadrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano, c.so Magenta n. 45.

Contro il comune di Macerata, in persona del sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Gasparrini del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Andrea Vischi - Studio Rucellai & Raffaelli - in Milano, via Montenapoleone n. 18;

Per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento in data 21 novembre 2001, notificato il successivo 28 novembre 2001, con il quale il comune di Macerata ha dichiarato la decadenza della società ricorrente dal diritto di esercitare l'attività di agenzia di viaggi e turismo nella filiale sita in via Velluti presso il centro commerciale Val di Chienti ed ha ordinato alla stessa di chiudere detta filiale.

FATTO

La Bluvacanze S.p.a. è proprietaria dell'agenzia di viaggi e turismo denominata «Multi Level Travel», la quale ha ottenuto dalla regione Lombardia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia viaggi.

Da ultimo la Bluvacanze S.p.a. aveva avviato le pratiche per l'apertura di una propria filiale stia in Via Velluti presso il centro commerciale Val di Chienti, nel territorio del comune di Macerata.

Con nota del 15 novembre 2000 il servizio attività produttive del comune di Macerata richiedeva alla Bluvacanze S.p.a. l'invio di alcune informazioni, tra le quali gli estremi di deposito cauzionale già versato presso la regione Lombardia, dove è situata l'agenzia principale.

La legge reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, nel testo vigente, introdotto dall'art. 4, comma 1, legge regionale 14 febbraio 2000 n. 8, prevede infatti, all'art. 5, comma 5, lett. e), che «l'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando... gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale nonché qualora tale importo fosse inferiore a quello stabilito dal comma 7 dell'art. 14, gli estremi della fideiussione in favore del comune nel cui territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 74, determinati sulla base delle caratteristiche dell'agenzia e l'importo del deposito cauzionale già versato».

Tale differenza è di L. 100.000.000.

In data 19 febbraio 2001, la Bluvacanze S.p.a. faceva pervenire all'amministrazione le informazioni richieste, rilevando però che «la richiesta di ulteriori e diverse fideiussioni in relazione all'attività delle filiali, non appare conforme a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 362/1998», avendo già la Multi Level Travel provveduto a versare il deposito cauzionale previsto dall'art. 13 della legge regionale Lombardia del 16 settembre 1997 n. 27.

Secondo il comune di Macerata però la legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 impone che tale deposito sia integrato con la prestazione di un'ulteriore cauzione fino alla concorrenza di L. 200.000.000 — importo che

l'art. 14, comma 1, lett. a) legge regionale n. 14/1997 dispone sia versato a titolo di cauzione per tutte le agenzie che esercitano l'attività di organizzazione, intermediazione e vendita diretta al pubblico, ivi compresa l'assistenza e la consulenza ai turisti.

In data 28 novembre 2001 veniva notificata alla Bluvacanze S.p.a. l'ordinanza impugnata, con la quale si dichiarava la decadenza della società ricorrente dal diritto ad esercitare l'attività di agenzia di viaggi e turismo nella filiale sita in via Velluti del comune di Macerata, disponendo altresì la chiusura della filiale entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.

L'atto impugnato ritenuto illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della società ricorrente, è stato impugnato per i seguenti motivi:

a) violazione degli articoli 5 e 14 legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41; Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

Il provvedimento del comune di Macerata che si impugna dispone «la decadenza dal diritto di esercitare l'attività di agenzia di viaggi» della Bluvacanze, e ciò in ragione della mancata costituzione di un deposito cauzionale a favore del comune di Macerata pari alla differenza tra la cauzione già versata al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia di Milano e l'importo previsto dalla legge regionale delle Marche.

Questa sanzione non è prevista né dalla legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 né da alcuna altra norma regionale o nazionale.

La legge cioè non sanziona in alcun modo la mancata integrazione del deposito cauzionale. L'art. 5 della legge regionale si limita a inserire l'integrazione della cauzione tra i contenuti della comunicazione da inviare al comune al momento di aprire la filiale di un'agenzia di viaggio già autorizzata in altra regione, senza stabilire alcuna conseguenza in caso di mancata ottemperanza.

D'altra parte l'art. 14, che riguarda specificamente il deposito cauzionale, punisce con decadenza dell'autorizzazione il mancato versamento dello stesso da parte del «titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo» sanzione evidentemente dettata con riferimento al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di viaggi e turismo e non all'apertura di una filiale, e comunque inapplicabile da parte di un ente diverso rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nemmeno l'art. 26, dedicato alle sanzioni pecuniarie, prevede alcuna multa in caso di mancata integrazione della cauzione.

Il precetto dell'art. 5 risulta quindi del tutto sprovvisto di sanzione;

b) illegittimità costituzionale dell'articoli 5 e 14, della legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41, così come modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale Marche 14 febbraio 2000 n. 8.

Con le sentenze n. 362 del 6 novembre 1998 e n. 54 del 13 marzo 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispettivamente della legge della regione Lombardia n. 27 del 16 settembre 1996 e della legge della regione Sardegna n. 13 del 13 luglio 1988, nella parte in cui sottoponevano al regime autorizzatorio anche la creazione di filiali delle agenzie di viaggio già munite di autorizzazione rilasciata da altra regione.

Secondo il comune di Macerata, la disciplina prevista dalla legge regionale delle Marche sarebbe coerente con l'interpretazione della Corte costituzionale in quanto, non considerando la succursale un soggetto distinto dalla sede principale, non prescrive né il rilascio di una nuova distinta autorizzazione né il versamento per intero del deposito cauzionale nella misura prescritta dalla legge.

Questa tesi però non può essere condivisa.

Se si dovesse ritenere che il comune nel cui territorio viene aperta la filiale di un'agenzia di viaggio autorizzata in un'altra regione ha il potere di impedire l'esercizio dell'attività della filiale, in mancanza dell'integrazione della cauzione, l'art. 5 della legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 violerebbe i medesimi principi che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità delle leggi della Lombardia e della Sardegna.

Attribuire ai comuni il potere di revocare il diritto di esercitare l'attività di agenzia di viaggio alle filiali aperte sul proprio territorio equivarrebbe infatti a reintrodurre una forma di autorizzazione, ancora una volta in violazione del principio di unitarietà delle imprese, categoria in cui rientrano a pieno titolo le agenzie di viaggi e turismo, ai sensi dell'art. 9 della legge quadro sul turismo e quindi del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione.

DIRITTO

L'eccezione di incompetenza territoriale è stata proposta tardivamente e non nelle forme del regolamento di competenza. Essa è pertanto irricevibile.

Nel merito si osserva che, secondo la legge regionale Marche 14 luglio 1997, n. 41 modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, l'apertura di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo avente sede in altra regione è soggetta a denuncia d'inizio attività, nella quale — fra le altre indicazioni richieste — devono essere precisati gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale, opportunamente integrato nel caso in cui la cauzione versata sia inferiore a quella prevista nella regione Marche per le agenzie principali.

Avendo la ricorrente presentato la d.i.a. prescritta per la filiale da essa aperta nelle Marche senza però provvedere alla integrazione del deposito cauzionale la regione Marche, con il provvedimento impugnato, ha disposto la chiusura della filiale.

Ai fini del decidere è dunque rilevante stabilire se sia costituzionalmente corretta la previsione di una d.i.a. per l'apertura della filiale di un'agenzia di viaggio e turismo unitamente alla eventuale integrazione della cauzione già versata dall'agenzia principale nella regione ove essa ha la propria sede.

Non vi è dubbio che il sistema della d.i.a. differisce strutturalmente dal sistema autorizzatorio, tanto che le situazioni giuridiche soggettive assoggettate a d.i.a. vengono correttamente qualificate dalla dottrina come diritti soggettivi a regime amministrativo, mentre le autorizzazioni si correlano a situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, con tutte le conseguenti ben note differenze.

Il sistema autorizzatorio introdotto dalle leggi regionali Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 e Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 6 novembre 1998, n. 362 e 13 marzo 2001, n. 54, è dunque radicalmente diverso da quello vigente nella regione Marche. Anche di quest'ultimo è lecito però dubitare che sia costituzionalmente corretto. Anch'esso, infatti, contrasta con la regola per cui la legislazione regionale nell'esercizio della competenza esclusiva è tenuta ad osservare i principi costituzionali. Nel caso, il contrasto si pone con l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che si ispira ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio e turismo, definite come imprese senza discostarsi dalle comuni nozioni del diritto commerciale, alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le sedi secondarie non costituiranno entità separate dall'azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore; pertanto l'autorizzazione conseguita da un'impresa si estende alle filiali ed alle succursali che l'imprenditore intende aprire sul territorio nazionale. In questa ottica, a tutto concedere, può ammettersi ai fini dell'apertura di una filiale una pura e semplice d.i.a., cui non si accompagnino però ulteriori oneri procedurali; non, invece, l'imposizione di integrazioni del deposito cauzionale.

Si impone, pertanto, la sospensione del presente giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 14 della legge regionale Marche 14 luglio 1997, n. 41 come modificata dalla legge regionale Marche 14 febbraio 2000, n. 8 in relazione all'art. 41 e 120 Cost.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente del consiglio regionale della regione Marche.

Così deciso in Milano il 28 marzo 2002

Il Presidente, relatore ed estensore: BARBIERI

N. 346

*Ordinanza dell'8 maggio 2002 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Pignalosa Alfredo ed altro*

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice che abbia emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un imputato - Ricusabilità dello stesso, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati (per la mancata ricomprensione tra i casi di ricusazione della ipotesi delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., attraverso cui far valere situazioni di incompatibilità non espressamente previste).

- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 14 dicembre 2001 questo giudice emetteva sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di Grimaldi Angela, imputata nel procedimento n. 66129/00 R.G.P.M.; n. 55213/00 R.G.Gip, per il seguente reato: delitto p.e.p. dagli artt. 110, 319, 319-ter, 321 c.p., 7 legge 203/1991 perché, in concorso tra loro e con persone allo stato non ancora identificate, Pignosa Alfredo e Sorrentino Giuseppe, nella loro rispettiva qualità di assistente giudiziario e di collaboratore di cancelleria, attualmente in servizio presso la III sezione civile della Corte d'Appello di Napoli, accettavano la promessa e ricevevano per sé la somma di denaro — quantificata provvisoriamente nella misura di lire dieci milioni — che in parte era consegnata personalmente ed in parte era fatta trasferire dalla Spagna in Italia da Grimaldi, moglie di Pistillo, detenuto in Spagna dal 20 aprile 2000 ed in attesa di essere estradato in Italia, la scarcerazione e la conseguente interruzione della procedura di estradizione, in particolare, Pignalosa e Sorrentino, in violazione dei doveri di onestà e di segretezza, propri del pubblico ufficio da essi ricoperti, fornivano a Grimaldi informazioni relative alla procedura di estradizione ed ai procedimenti penali a carico di Pistillo e comunque svolgevano un'attività di intermediazione presso pubblici ufficiali non ancora identificati per favorire Pistillo nella procedura e nei procedimenti su indicati;

Grimaldi consegnava personalmente in data 2 maggio 2000 una somma di denaro allo stato non quantificata a Pignalosa e Sorrentino presso il bar Gambrinus a Napoli ed inviava dalla Spagna (ove si era successivamente recata per ricevere ulteriori istruzioni dal marito), attraverso la Western Union, lire due milioni, che Pignalosa andava a riscuotere l'8 maggio 2000;

Pistillo, infine, dal carcere nel quale era detenuto, sia attraverso comunicazioni telefoniche con la moglie, che nel corso di successivi colloqui con la Grimaldi, la quale si era nel frattempo recata in Spagna, sollecitava il perfezionamento dell'attività corruttiva in proprio favore;

Con l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203/91 essendo la descritta attività posta in essere per agevolare l'associazione di tipo mafioso diretta ed organizzata da Pistillo Giovanni ed operante — tra l'altro — nella zona dei Quartieri Spagnoli e di Rua Catalana, essendo Pistillo stato condannato alla pena di anni diciotto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e per estorsione dal Tribunale di Napoli, III sezione penale, in data 3 luglio 1995 ed essendo stato imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. innanzi alla III sezione della Corte d'assise di Napoli;

Fatti accertati in Napoli nell'aprile-maggio del 2000 con condotte in corso di esecuzione.

Nella motivazione della citata sentenza il giudice, esaminando i motivi di esclusione dei presupposti per il proscioglimento della Grimaldi ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rilevava che l'imputata: «... ha sostanzialmente ammesso i fatti oggetto di contestazione nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. in data 9 novembre 2000...» ed osservava, inoltre: «... che non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91. Invero, nel caso di specie, i personali rapporti di amicizia che legavano il Pignalosa e la Grimaldi — comprovati dal tenore univoco delle conversazioni telefoniche intercettate, postulano ipotesi alternative a quella dell'accusa, che dimostrano come l'intenzione di favorire un camorrista possa non coincidere affatto con quella di aiutare il sodalizio dallo stesso capeggiato».

2. — Successivamente, in data 7 gennaio 2002 perveniva al medesimo giudice per le indagini preliminari la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Pignalosa e Sorrentino per il medesimo fatto per il quale essi sono chiamati a rispondere in concorso con la Grimaldi (ed il Pistillo).

Questo giudice, ritenendo che le valutazioni compiute nella motivazione della sentenza emessa nei confronti della Grimaldi potessero concretamente determinare un pregiudizio dell'imparzialità nel procedimento a carico degli altri concorrenti (Pignalosa e Sorrentino), conformemente a quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 20 aprile 2000, dichiarava formalmente di astenersi.

In particolare, nella dichiarazione di astensione del 23 gennaio 2002, veniva evidenziato che nella motivazione della sentenza nei confronti della Grimaldi era stato posto in rilievo il contenuto confessorio delle dichiarazioni dell'indagata (dich. al P.M. in data 9 novembre 2000) dalle quali risultava che proprio quest'ultima aveva consegnato nelle mani del Sorrentino e del Pignalosa il denaro prezzo della corruzione.

In considerazione di tali circostanze si evidenziava la grave contraddizione di ordine logico che si sarebbe determinata in caso di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori che avevano giustificato l'applicazione della pena nei confronti della Grimaldi e che non potrebbero — ragionevolmente — consentire il proscioglimento o l'assoluzione dei concorrenti nel medesimo reato, imputati proprio per aver ricevuto dalla Grimaldi il denaro prezzo della corruzione.

Ulteriore elemento sintomatico del pregiudizio valutativo del giudice è rappresentato dalle motivazioni della sentenza emessa nei confronti della Grimaldi, relativamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91: «...Invero, nel caso di specie, i personali rapporti di amicizia che legavano il Pignalosa e la Grimaldi — comprovati dal tenore univoco delle conversazioni telefoniche intercettate, postulano ipotesi alternative a quelle dell'accusa, che dimostrano come l'intenzione di favorire un camorrista possa non coincidere affatto con quella di aiutare il sodalizio dallo stesso capeggiato».

Il pregiudizio derivante dalla pregressa valutazione del giudice, pertanto, ha una portata che finisce per incidere anche sulle posizioni del Pubblico Ministero e non soltanto su quelle degli imputati. Appare evidente che anche il P.M., in quanto parte, potrebbe ritenere pregiudicato lo svolgimento del procedimento nei confronti del Pignalosa rispetto al quale il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio o, eventualmente, di rito alternativo, si è già pronunciato non solo nel merito della responsabilità ma ha anche escluso la configurabilità di una circostanza ad effetto speciale quale quella prevista dall'art. 7 della legge 203/91.

Il Presidente del tribunale, con provvedimento in data 24 gennaio 2002, non accoglieva la dichiarazione di astensione del G.u.p. ritenendo che le circostanze addotte non rientrino nelle ipotesi tipiche regolamentate in materia di astensione dall'art. 34 c.p.p. e dalle sentenze additive della Corte Costituzionale (...nella citata sentenza 113/00 si fa esplicito riferimento alla partecipazione al giudizio e non all'udienza preliminare) e che la fattispecie delineata non può ricomprendersi fra le gravi ragioni di convenienza di cui alla lettera *h*) dell'art. 36 c.p.p. per il principio di stretta tipicità che sovrintende la disciplina delle astensioni ed inibisce l'estensione analogica dei casi espressamente previsti.

Ad avviso di questo giudice per valutare la situazione in concreto prospettatasi devono svolgersi alcune considerazioni particolarmente rilevanti.

Non sfugge allo scrivente che le ipotesi di incompatibilità espressamente previste dall'art. 34 c.p.p. riguardano, in modo particolare, la partecipazione al giudizio e non all'udienza preliminare e che il comma 2-*bis* del medesimo articolo, con specifico riferimento all'udienza preliminare non ricomprende l'ipotesi ricorrente nel caso di specie.

Appare, tuttavia, imprescindibile un'adeguata valutazione della profonda trasformazione dell'udienza preliminare, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 497/99, «sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi ... sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice ed, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare» (Corte Costituzionale, sent. 4 luglio 2001 n. 224 Pres. Ruperto, rel. Flick, in materia di compatibilità del giudice dell'udienza preliminare che, in precedenza avesse pronunciato, quale componente del Collegio, sentenza di condanna, poi annullata).

Con riferimento alle modifiche normative attinenti la fase conclusiva delle indagini preliminari, non può contestarsi che l'attuale assetto normativo come delineato dalla legge 397/2000 rappresenti una rivisitazione della figura e della funzione del G.u.p.

Non può non rimarcarsi, in proposito, l'opera giudiziale diretta ad allargare i contenuti «istruttori», oscillante tra l'esistente strumento delle indagini «coatte» (art. 409, comma 4 c.p.p.) e l'acquisizione delle prove autonomamente disposta.

Dall'art. 442, comma 1 («quando non provvede a norma dell'art. 241 comma 4 ovvero a norma dell'art. 421-*bis* c.p.p.») emerge che il duplice potere non è alternativo, ma presenta un rapporto di sussidiarietà interna. La prospettazione circa la sussidiarietà dei due meccanismi integrativi giustifica la regola secondo cui il giudice, lungi dal possedere un potere istruttorio, autonomo ed a tutto campo, assume esclusivamente elementi che, per un verso, rivelano la manifesta decisività e, per altro, risultano funzionali esclusivamente alla sentenza di non luogo a procedere.

Non c'è chi non veda, pertanto, come l'attuale assetto normativo richiami, più di prima, un regime di completezza delle indagini, di guisa che il disposto rinvio a giudizio consegue a siffatta valutazione di completezza, cui si accompagna il giudizio in ordine alla sostenibilità seria, in dibattimento, dell'impostazione accusatoria, così come formulata dalla parte pubblica, con incidenza di tale giudizio di merito sulla decisione finale.

Il giudizio di merito, se pure limitato alla valutazione di sostenibilità accusatoria, discende anche dal contenuto normativo di cui all'art. 425 c.p.p.: la pronuncia di non luogo a procedere ricorre anche laddove gli elementi disponibili risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'imputazione, ipotizzando l'incapacità di una eventuale istruttoria dibattimentale a mutare l'orizzonte sino ad allora delineato dall'accusa.

Siffatta impostazione, relativa alla innovata funzione del giudice della fase preliminare, nella fase conclusiva della stessa, evidenziata dalla dottrina, trova sostegno — come già osservato — anche in recenti sentenze del giudice delle leggi che ha anche rimarcato: l'attuale esigenza di completezza delle indagini preliminari, significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione delle indagini; il potere di integrazione concernente i mezzi di prova, esercitato d'ufficio, ai fini della pronuncia di proscioglimento; le nuove cadenze delle indagini difensive, con ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa. Tali elementi di novità, quindi, postulano «all'interno dell'udienza preliminare, da un lato un contraddittorio più esteso rispetto al passato, dall'altro un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde — quanto alla determinazione conclusiva — un apprezzamento del merito ormai privo di quel carattere di sommarietà che prima della riforma era tipico di una deliberazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti».

Se tali, pertanto, sono i nuovi confini dell'udienza preliminare, caratterizzata da una pregnante valutazione del merito, appare costituzionalmente inadeguata la limitazione delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. laddove non contempla ipotesi che si determinano in ragione di un pregiudizio evidente espresso dal giudice nella motivazione di una sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, poi chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di soggetti imputati degli stessi fatti a titolo di concorso.

Alla luce delle premesse, nemmeno il principio evidenziato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 113 del 2000 consente di superare il contrasto tra la lacuna dell'art. 34 c.p.p. ed i principi superiori consacrati negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel citato provvedimento, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità posta alla sua attenzione fornendo un'interpretazione più ampia del concetto di «convenienza» indicato dalla lett. *H* dell'art. 36 c.p.p., tale di consentire la possibilità per il giudice di astenersi qualora si verifichi un turbamento della posizione di terzietà del giudice non ricompreso nei casi di cui all'art. 34 c.p.p., nell'ambito di una interpretazione non restrittiva alla quale vincola il principio del giusto processo¹.

Non appare dubitabile che prospettando un'interpretazione costituzionalmente compatibile della normativa vigente (*cf.* nota 1, n. 1) il giudice delle leggi ha evidenziato la possibilità di azionare lo strumento dell'astensione previsto dalla norma di chiusura della lett. *h* dell'art. 36 c.p.p. per far valere un'ipotesi di incompatibilità non prevista dall'art. 34 c.p.p.

Tuttavia la tutela che ne deriva è certamente meno incisiva e, soprattutto, non omogenea a quella sancita per le incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. che consente la ricusazione del giudice, laddove l'art. 37 c.p.p. espressamente esclude tale possibilità per le «gravi ragioni di convenienza» previste dalla lett. *H*) dell'art. 36 c.p.p.

Pertanto non appare altrimenti rimediabile la disparità di trattamento tra chi, rilevando un profilo di incompatibilità previsto dall'art. 34 c.p.p. può, oltre che fare affidamento sulla sensibilità del giudice di astenersi, azionare il rimedio della ricusazione, rispetto a chi trovandosi di fronte ad una situazione comunque di incompatibilità, in quanto fondata su un pregresso pregiudizio del giudice, non può che sperare nell'astensione del giudice ed in una favorevole valutazione del Presidente del tribunale, chiamato a decidere senza formalità, con una procedura che non prevede il contraddittorio tra le parti nel corso dell'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

Tale considerazione, del resto, è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale che nella sentenza 283/2000 (Pres. Mirabelli, rel. Neppi Modona), con la quale rimarcandosi, tra l'altro, che «le esigenze di tutela del principio del giusto processo non possono essere assicurate soltanto dall'obbligo del giudice di astenersi ove ricorrano altre gravi ragioni di convenienza, si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, proprio in considerazione del diverso grado di tutela che può essere ottenuto con la ricusazione rispetto all'astensione.

In considerazione di quanto esposto, quindi, può concludersi che:

1) concrete ipotesi di incompatibilità per pregresse valutazioni nel merito espresse dal giudice nella motivazione della sentenza *ex art. 444 c.p.p.* devono ritenersi verificabili e rilevanti non solo quando lo stesso giu-

dice si trovi a partecipare ad un successivo giudizio riguardante coimputati nel medesimo reato, ma anche quando il giudizio sia «limitato» all'esito dell'udienza preliminare, nei nuovi e più vasti ambiti di valutazione del merito sanciti dalla normativa vigente;

2) il ricorso allo strumento previsto dall'art. 36, lettera *h*) c.p.p. in tali casi, essendo utilizzato per evitare situazioni di incompatibilità, determina una disparità di trattamento rispetto alla più ampia tutela garantita per gli stessi casi di incompatibilità (intesi come pregiudizio formatosi nel giudice) di tipo diverso e di diversa efficacia.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1 lett. a) c.p.p. rispetto agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove non prevede la possibilità per le parti di ricusare il giudice che, pronunciandosi nel merito della insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 129 c.p.p. e sulla applicabilità di circostanze del reato, abbia emesso sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato, qualora lo stesso giudice sia chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato.

Dispone, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone, inoltre, la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 8 maggio 2002

Il giudice dell'udienza preliminare: TODISCO

(1) Dalla citata sentenza 113/00:

1) Il termine «convenienza», che nel linguaggio comune allude a regole non giuridiche di comportamento sociale, sembrerebbe invero orientare nel senso che i presupposti di questa figura di astensione abbiano natura extraprocessuale, sicché il giudice che sia chiamato a farne applicazione sia investito di facoltà discrezionali assai ampie. Tale rilievo, meramente lessicale, perde il suo carattere di decisività se la proposizione normativa viene letta in connessione logico-sistematica con le altre previsioni del medesimo art. 36. In esso, alla lettera *h*) si parla di «altre» gravi ragioni di convenienza. Non importa se «altre» stia qui per «diverse» o per «ulteriori»; rileva unicamente il fatto che grazie all'uso di questo termine tutte le cause di astensione elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 1 dell'art. 36, nel linguaggio del legislatore, sono da considerare, a loro volta, «altre» e, quindi, «ragioni di convenienza» anch'esse. Sono tali, ad esempio, quelle di cui alla lettera *g*), molte delle quali hanno sicuramente origine processuale. Quale logico corollario se ne desume che, nella lettera *h*), la parola «convenienza» assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza di un obbligo giuridico che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attività giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti.

Eventuali residue incertezze di lettura sono del resto destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale. Questo impone infatti all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme alla Costituzione: nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni già contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997.

2) Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nelle ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, l'aver pronunciato sentenza (nella specie, di applicazione della pena su richiesta) nei confronti di alcuno dei concorrenti non rende per ciò stesso il giudice incompatibile al successivo giudizio nei confronti degli altri. È infatti ferma nella giurisprudenza costituzionale in materia la massima enunciata nelle sentenze nn. 186 del 1992 e 439 del 1993, e ribadita nella sentenza n. 371 del 1996, secondo cui, nella naturale unitarietà delle figure di concorso, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni, suscettibili di sfociare in un accertamento positivo nell'un caso e negativo nell'altro.

Non può, però, escludersi che, per il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'accertamento che il giudice abbia compiuto in una precedente sentenza possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti. In simili casi, al di là delle ipotesi estreme che hanno dato luogo alle sentenze nn. 371 del 1996 e 241 del 1999, nelle quali il turbamento della posizione di terzietà del giudice è stato inquadrato tra le cause di incompatibilità *ex* art. 34, soccorre l'art. 36, comma 1, lettera *h*), del codice di procedura penale, nell'interpretazione non restrittiva alla quale vincola il principio del giusto processo.

3) La formula «altre gravi ragioni di convenienza» impone in definitiva una valutazione caso per caso, e si deve perciò escludere che il pregiudizio, nelle ipotesi di assoggettamento dei concorrenti a procedimenti distinti dinanzi allo stesso giudice, sussista sempre e necessariamente, sicché alla fattispecie plurisoggettiva del concorso di persone nel reato debba corrispondere sul piano processuale l'onere di realizzare il *simultaneus processus* nei confronti di tutti i concorrenti, ovvero, in caso di processi separati, un automatico dovere di astensione del giudice nel successivo giudizio.

N. 347

*Ordinanza del 10 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Ministero delle finanze e Finprogram S.r.l.*

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 8779/94 R.G. promossa da: Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente;

Contro: Finprogram S.r.l., con sede in Lucca, in persona del suo legale rappresentante sig. Pucatti Edo, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Gentili e Giovanni Cattani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via Verdi n. 16, convenuta opposta;

Avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia tributaria.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 28 ottobre 1994, l'Amministrazione finanziaria dello Stato proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla stessa Amministrazione la restituzione delle somme pagate dalla Finprogram s.r.l., a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1988 successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle società - c.d. «tassa di mantenimento».

Il Ministero opponeva tra l'altro la parziale improponibilità della domanda per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/72.

Non avendo infatti la convenuta-opposta presentato tempestiva istanza di rimborso in sede amministrativa di alcune delle tasse pagate, il diritto è divenuto inazionabile per decadenza *ex art.* 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, secondo il quale dovendosi assimilare — in materia tributaria — il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta è soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. civ. sez. u., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).

In proposito, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco», questo giudice ritiene rilevante in processo e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello sorgente dall'errore.

P. Q. M.

Dispone:

1. *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;*
2. *che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonché al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, aprile 2002

Il giudice: CHIELLINI

02C0714

N. 348

*Ordinanza del 18 maggio 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Valdefin S.p.a. e Fallimento della Valdefin S.p.a.*

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata l'11 ottobre 1999 da Valdefin S.p.a., in persona del suo legale rappresentante dr. Francesco Della Valle, col proc. dom. in Venezia avv. Alessandro Cordella e col patrocinio dell'avv. Elena Donzi, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello, appellante;

Contro: Fallimento della Valdefin S.p.a., in persona del curatore dr. Silvia Sanero Casalini rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gnignati, con domicilio eletto in Venezia presso il suo studio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato.

Oggetto: questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942, in relazione all'art. 111 della Costituzione.

Causa trattata all'udienza del 2 maggio 2002.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito di esposto in data 3 giugno 1996 dei sindaci della Valdefin S.p.a., della relativa partecipata al 100% Lifegroup S.p.a. e delle partecipate al 100% di quest'ultima, Researchlife S.C.p.a. e Dermilife S.p.a., richiedeva al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 2409 c.c., di disporre l'ispezione per l'accertamento della sussistenza o meno delle gravi regolarità prospettate nell'amministrazione di dette società ed indi gli eventuali provvedimenti necessari per la tutela cautelare dei relativi interessi.

Il Tribunale, con provvedimento del 28 giugno 1996, disponeva l'ispezione delle quattro società.

L'ispettore depositava in data 10 luglio 1996 la propria relazione, ed il G.D. all'istruzione della procedura, in considerazione della situazione economica delle quattro società evidenziata da detta relazione, il giorno successivo la esponeva al Presidente della sezione, il quale, con provvedimento in pari data, steso in calce all'elaborato dell'ispettore, ritenuto che «ricorrevano i presupposti per la richiesta di dichiarazione di fallimento ad iniziativa d'ufficio (art. 6 l.f.)», nominava il G.D. all'audizione dei legali rappresentanti delle società.

Con decreto in calce, anch'esso in data 11 luglio 1996, il G.D. fissava per la comparizione dei legali rappresentanti delle società l'udienza del 15 luglio 1996, mandando alla cancelleria di provvedere alla notificazione di copia della relazione dell'ispettore con gli indicati provvedimenti, a mezzo della Squadra di Polizia Giudiziaria, e l'incombente veniva espletato nel medesimo giorno.

Con sentenze del 19 luglio 1996, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Valdefin S.p.a., della Lifegroup S.p.a., della Researchlife S.C.p.a. e della Dermalife S.p.a.

La Valdefin S.p.a. proponeva opposizione ex art. 18 della l. fall. alla dichiarazione di fallimento.

Con sentenza n. 532/1999 del 14 gennaio - 29 aprile 1999, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.

La Valdefin S.p.a. proponeva appello avverso detta sentenza.

La società appellante, in sede di discussione della causa, ampliando quanto dedotto nell'atto d'appello con riferimento alla non conformità degli artt. 6 e 8 del regio decreto n. 267 del 1942 agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detti articoli della l. fall. con riferimento ai principi dettati dall'art. 111 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella parte in cui prevedono che il fallimento venga dichiarato per impulso spontaneo del medesimo giudice chiamato a decidere.

Sostiene, infatti, la società appellante che «l'identità del giudice che prima assume l'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, poi lo pronuncia e infine ne giudica la legittimità» in caso di opposizione ex art. 18 l. fall. è inconciliabile con i principi dell'imparzialità e della terzietà dettati dall'art. 111 della Costituzione, per i quali,

come veniva già affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 148/1996, le parti di un procedimento giurisdizionale hanno il diritto al contraddittorio «non col mero convincimento di un giudice — attore, ma con gli interessi e le ragioni sostenute dalla controparte», con strumenti processuali che garantiscano «l'essenziale dialettica processuale».

La precedente esposizione dell'iter processuale della causa rende evidente che, vertendosi anche in grado d'appello sulla legittimità dell'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione del fallimento della Valdefin S.p.a., la questione di legittimità costituzionale delineata, per la sua pregiudizialità, è rilevante nel giudizio.

L'art. 111 della Costituzione enuncia, distinguendole, sia la garanzia dell'imparzialità del giudice sia quella della relativa terzietà, in conformità ai corrispondenti principi sanciti dall'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, come anche precisati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale i concetti di imparzialità e di incompatibilità del giudice, riguardano sia il profilo soggettivo del «foro interiore» del magistrato, sia quello oggettivo di «condizione esteriore» anche apparente (*cf.*, ad es. C.E.D.U. 26 ottobre 1984 Cubber, 1^o ottobre 1982, Piersack).

La Corte costituzionale più volte ha affermato che la garanzia relativa all'imparzialità del giudice, nel processo civile, trova adeguata tutela nelle norme sull'astensione e sulla ricsuzione (artt. 51 - 54 c.p.c.) ed in particolare in quella fondamentale dettata dall'art. 51 n. 4 c.p.c., che nega la possibilità per il medesimo giudice di conoscere la stessa causa in gradi o fasi diversi del processo, impedendo così che l'organo giudicante sia indotto, anche inconsciamente, a percorrere nuovamente, nel decidere, il medesimo itinerario logico - giuridico già seguito precedentemente nel pronunciarsi sulla medesima vicenda processuale, dovendosi interpretare, quindi, l'espressione della norma «altro grado» comprensiva delle fasi che in un processo civile possono succedersi avanti lo stesso organo giudiziario e si concludono con un provvedimento avente natura decisoria (*cf.* Corte costituzionale n. 387/97).

Tale prospettazione, tuttavia, non appare pertinente rispetto all'esigenza di tutelare il valore della terzietà, la cui connotazione non può prescindere dall'inderogabilità dei principi della domanda e della distinzione tra il soggetto che la propone e quello che sulla stessa è chiamato a rendere giustizia.

Infatti il principio costituzionalmente garantito richiede che il giudice non solo agisca quale terzo ma anche che appaia tale, poiché la mancanza di tale condizione esteriore è sufficiente a comprometterne la credibilità della sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto.

Le considerazioni che precedono inducono, conseguentemente, a ritenere che sia difficile sostenere una compatibilità tra detto principio e la previsione di azioni ad iniziativa dell'organo giudicante.

L'art. 6 della l. fall. prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio quando lo stesso giudice competente alla pronuncia, nell'esercizio della sua attività o per rapporto di altro giudice (a norma del successivo art. 8), acquisisca la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore.

Il che comporta l'iniziativa da parte dell'organo giudicante nell'avviare la fase procedurale pre-fallimentare, la quale potrebbe sfociare nella dichiarazione del fallimento da parte del medesimo ufficio, peraltro dopo l'ovvia deliberazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti tale iniziativa, la quale non può essere limitata alla sola esistenza di quelli formali, ma richiede necessariamente una valutazione sommaria anche in punto di merito, con conseguente promozione di un giudizio che appare non rispettoso del principio di terzietà che, come è stato precedentemente evidenziato, preclude la possibilità di un procedimento giudiziario avulso dal principio della domanda e dalla distinzione tra chi la propone e chi è tenuto a pronunciarsi sulla stessa.

Né la specialità della procedura fallimentare, giustificata dalle connotazioni pubblicistiche e dalle esigenze d'urgenza che le sono proprie, ovviamente, assume rilevanza in relazione al rispetto dell'indicato principio tutelato dalla Carta fondamentale.

Peraltro le esigenze sottese all'iniziativa ufficiosa dell'organo giudicante potrebbero trovare egualmente sufficiente tutela nell'iniziativa per la dichiarazione del fallimento riconosciuta al P. M. dallo stesso art. 6 del regio decreto n. 267 del 1942, avente carattere generale e non limitato alle sole ipotesi considerate dal successivo art. 7.

Per le considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, come prospettata dalla società appellante, con riferimento al principio garantito di terzietà del giudice, non sia manifestamente infondata.

La Corte, pertanto, deve disporre l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, con riferimento al principio garantito della posizione di terzietà del giudice;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende la causa sino alla definizione della questione da parte della Corte costituzionale.

Così deciso in Venezia, il 2 maggio 2002

Il Presidente: DAPELO

Il consigliere estensore: ZACCO

02C0715

N. 349

Ordinanza del 18 maggio 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Lifegroup S.p.a. contro Fallimento della Lifegroup S.p.a.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata l'11 ottobre 1999 da: Lifegroup S.p.a., in persona del suo legale rappresentante dott. Francesco Della Valle, col proc. dom. in Venezia avv. Alessandro Cordella e col patrocinio dell'avv. Elena Donzi, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello, appellante;

Contro: Fallimento della Lifegroup S.p.a., in persona del curatore dott. Silvia Sanero Casalini, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gnignati, con domicilio eletto in Venezia presso il suo studio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato.

Oggetto: questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. n. 267/1942, in relazione all'art. 111 della Costituzione.

Causa trattata all'udienza del 2 maggio 2002.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito di esposto in data 3 giugno 1996 dei sindaci della Valdefin S.p.a., della relativa partecipata al 100% Lifegroup S.p.a. e delle partecipate al 100% di quest'ultima, Researchlife S.C.p.A. e Dermlife S.p.a., richiedeva al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 2409 c.c., di disporre l'ispezione per l'accertamento della sussistenza o meno delle gravi regolarità prospettate nell'amministrazione di dette società ed indi gli eventuali provvedimenti necessari per la tutela cautelare dei relativi interessi.

Il Tribunale, con provvedimento del 28 giugno 1996, disponeva l'ispezione delle quattro società.

L'ispettore depositava in data 10 luglio 1996 la propria relazione, ed il G.D. all'istruzione della procedura, in considerazione della situazione economica delle quattro società evidenziata da detta relazione, il giorno successivo la esponeva al Presidente della sezione, il quale, con provvedimento in pari data, steso in calce all'elaborato dell'ispettore, ritenuto che «ricorrevano i presupposti per la richiesta di dichiarazione di fallimento ad iniziativa d'ufficio (art. 6 l.f.)», nominava il G.D. all'audizione dei legali rappresentanti delle società.

Con decreto in calce, anch'esso in data 11 luglio 1996, il G.D. fissava per la comparizione dei legali rappresentanti delle società l'udienza del 15 luglio 1996, mandando alla cancelleria di provvedere alla notificazione di copia della relazione dell'ispettore con gli indicati provvedimenti, a mezzo della squadra di polizia giudiziaria, e l'incombente veniva espletato nel medesimo giorno.

Con sentenze del 19 luglio 1996, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Valdefin S.p.a., della Lifegroup S.p.a., della Researchlife S.C.p.A. e della Dermalife S.p.a.

La Lifegroup S.p.a. proponeva opposizione *ex art.* 18 della legge fall. alla dichiarazione di fallimento.

Con sentenza n. 532/1999 del 14/1 - 29/4/1999, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.

La Lifegroup S.p.a. proponeva appello avverso detta sentenza.

La società appellante, in sede di discussione della causa, ampliando quanto dedotto nell'atto d'appello con riferimento alla non conformità degli artt. 6 e 8 del r.d. n. 267 del 1942 agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detti articoli della legge fall. con riferimento ai principi dettati dall'art. 111 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella parte in cui prevedono che il fallimento venga dichiarato per impulso spontaneo del medesimo giudice chiamato a decidere.

Sostiene, infatti, la società appellante che «l'identità del giudice che prima assume l'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, poi lo pronuncia e infine ne giudica la legittimità» in caso di opposizione *ex art.* 18 legge fall. è inconciliabile con i principi dell'imparzialità e della terzietà dettati dall'art. 111 della Costituzione, per i quali, come veniva già affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 148/1996, le parti di un procedimento giurisdizionale hanno il diritto al contraddittorio «non col mero convincimento di un giudice-attore, ma con gli interessi e le ragioni sostenute dalla controparte», con strumenti processuali che garantiscano «l'essenziale dialettica processuale».

La precedente esposizione dell'iter processuale della causa rende evidente che, vertendosi anche in grado d'appello sulla legittimità dell'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione del fallimento della Lifegroup S.p.a., la questione di legittimità costituzionale delineata, per la sua pregiudizialità, è rilevante nel giudizio.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 348/2002).

02C0716

N. 350

*Ordinanza del 19 marzo 2002 emessa dal Tribunale per i minorenni
di Cagliari sul ricorso proposto da D. A.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità all'adozione di minori stranieri residenti all'estero - Possibilità per le persone singole di ottenerla nei casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184/1983 - Esclusione - Contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrarietà alle finalità dell'istituto - Violazione del diritto del minore abbandonato ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia - Discriminazione in danno dei bambini stranieri.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-*bis* (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), e norme collegate.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 83/2002 V. G. in camera di consiglio, promosso con ricorso depositato in data 8 febbraio 2002 da D. A. elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Francesco Pisano del foro di Cagliari, per ottenere la declaratoria di idoneità alla adozione di una minore straniera ai sensi dell'art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso in data 8 febbraio 2002 la signora D. A., dell'età di quarantacinque anni, premesso di non essere coniugata ma di avere stabilito rapporti affettivi stabili, ormai da quasi cinque anni, con la minore di nazionalità bielorussa R. N., che si trova in stato di abbandono in Bielorussia in cui è inserita da anni in un istituto e che potrebbe essere adottata in Bielorussia anche da una persona singola con forme analoghe a quelle di cui all'art. 44, lettera d), legge italiana n. 184 del 1983, ha chiesto di essere dichiarata idonea alla adozione internazionale della suddetta minore, essendo tale declaratoria richiesta dalla Bielorussia ai fini della pronuncia di adozione della minore, in suo favore, in quel Paese. Si tratterebbe di una di quelle cosiddette «idoneità mirate» e cioè dichiarazioni di idoneità con riguardo ad un minore individuato che ormai fanno parte del diritto vivente italiano in relazione a casi in cui gli aspiranti alla adozione hanno già stabilito rapporti stabili e duraturi con un minore straniero che non consentono il suo inserimento in una famiglia diversa da quella degli affetti.

Il pubblico ministero, nell'intervenire nel giudizio, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di idoneità della ricorrente alla adozione internazionale «sempre che si riesca a superare gli ostacoli esistenti nell'attuale disciplina legislativa».

OSSERVA IN DIRITTO

La minore R. N., ora di undici anni, è in effetti in stato di abbandono in Bielorussia, come risulta dalla certificazione del Centro nazionale di adozioni presso il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus ed è registrata nella banca dati centralizzata di adozione dei minori rimasti senza tutela dei genitori dal 22 settembre 1997, in quanto ai suoi genitori è stata tolta la potestà genitoriale. Ha due fratelli rispettivamente di sedici e di diciassette anni. Il primo è attualmente detenuto e sta scontando una pena di cinque anni, mentre il secondo è tornato nello stesso istituto dove è ricoverata N. dopo avere scontato cinque anni di riformatorio. N. ha serie patologie certificate in atti, una tiroidea ed una lesione irreversibile di tipo neurosensoriale che ha determinato la perdita dell'udito dall'orecchio sinistro, mentre a carico dell'orecchio sinistro è presente una notevole ipoacusia superabile solo attraverso serie e tempestive cure ed in interventi chirurgici, in difetto dei quali vi sarà la perdita totale dell'udito.

Come risulta sempre dal certificato rilasciato il 24 settembre 2001 dal Centro nazionale di adozioni della Repubblica di Belarus, non sono pervenute richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorussi, per cui l'adozione della minore, secondo il diritto interno della Bielorussia, potrebbe avvenire con decreto del competente tribunale della Repubblica di Bielorussia a condizione che gli aspiranti adottanti non chiedano che sia conservata la segretezza della adozione e che non impediscano i contatti di N. con i suoi fratelli.

In sostanza la adozione della suddetta minore potrebbe avvenire in Bielorussia con le forme della adozione italiana in casi particolari (art. 44, lett. d, legge n. 184 del 1983), che non rompe i rapporti con la famiglia di origine e non conserva la segretezza.

La Bielorussia conosce tale forma di adozione e potrebbe pertanto pronunciarla, sulla base del proprio diritto interno, a favore di stranieri. Analogamente potrebbe fare l'autorità giudiziaria italiana qualora la minore fosse cittadina italiana residente in Italia, considerato che lo stato di salute della minore ed i rapporti stabili e consolidati con la persona che la accoglie ormai da cinque anni per più di 90 giorni all'anno renderebbe impossibile l'affidamento preadottivo della minore a terzi.

In tale caso inoltre la adozione potrebbe avvenire, secondo il diritto interno italiano, ma anche secondo quello bielorusso, a favore di persona singola. Ed anzi si imporrebbe sicuramente la adozione a favore della ricorrente D., considerato che la stessa si è già sottoposta a tutti gli accertamenti cui sono sottoposti coloro che aspirano all'affidamento ed alla adozione di minori ed è risultato che possiede risorse personali e familiari necessarie per portare avanti con successo un impegno a favore di un minore in stato di abbandono ed in particolare che potrebbe offrire allo stesso delle valide opportunità di crescita in un ambiente accogliente e ricco di stimoli (v. relazione del servizio sociale del comune di Quartu S. Elena in data 25 ottobre 1999).

La Bielorussia richiede peraltro, trattandosi di una adozione che deve avere effetti all'estero e che quindi deve seguire le regole della adozione internazionale, la dichiarazione di idoneità della adottante alla adozione, così come previsto dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 che la Bielorussia ha sottoscritto, pur non avendola ratificata.

A tale proposito la Convenzione dell'Aja non ha posto una riserva assoluta di adozione a favore di coniugi, in quanto, pur preferendo gli adottanti coniugi (così come avviene nel diritto interno italiano ed anche in quello interno bielorusso), ha tuttavia previsto all'art. 2 che la «Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente, è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente, sia a seguito di adozione nello Stato di origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale accoglienza nello Stato di accoglienza o in quello di origine».

Secondo la Convenzione suddetta è quindi possibile la adozione internazionale anche a favore di persona singola, ma allorché la Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, la possibilità di adozione internazionale da parte delle persone singole è rimasta confinata alla sola ipotesi di cui all'art. 44, primo comma, lettera *a*), della legge n. 184 e cioè al caso della adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbiano avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima della morte dei genitori (art. 31, n. 2, della legge n. 184, come sostituito con legge 31 dicembre 1998, n. 476).

L'art. 29-*bis* della legge n. 184, come modificato con la legge che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, ha infatti previsto la dichiarazione di idoneità soltanto a favore dei coniugi, per cui tutta la procedura successiva resta confinata a tale ipotesi, salva la limitata eccezione per la adozione internazionale dei minori orfani. Si tratta di una scelta del legislatore che risponde al favore per la adozione a coppie sposate, accordato anche nel diritto interno, e che potrebbe rispondere ad un potere discrezionale del legislatore (*cf.* Corte costituzionale n. 183 del 1994), che peraltro appare irragionevole qualora si tratti non già di bambini che potrebbero essere adottati da coppie, bensì di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non a favore di persone singole.

In tali casi residuali (o particolari che dir si voglia) la scelta del legislatore di escludere dalla adozione internazionale situazioni in cui tale opzione sarebbe possibile nel diritto interno appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonché con il principio del diritto del minore, italiano o straniero che sia, ad essere allevato in un ambiente idoneo qualora si trovi in stato di abbandono (art. 30 della Costituzione).

Posto che l'istituto della adozione è diretto a dare una famiglia al minore che ne sia privo appare invero irragionevole ed in contrasto con le finalità dell'istituto limitare la adozione internazionale alle coppie, così operando una discriminazione contro i bambini stranieri.

Sotto tale profilo la Corte costituzionale ha già asserito che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida in forza dell'art. 2 della Costituzione anche per lo straniero, viola i diritti umani fra cui vi è anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue (v. sentenza n. 199/1986).

La questione è rilevante poiché, qualora l'art. 29-*bis* prevedesse anche la dichiarazione di idoneità a favore delle persone singole, la ricorrente potrebbe dare corso alla procedura di adozione della minore con cui ha un rapporto stabile e duraturo ormai da cinque anni, essendo tutte le altre norme della procedura compatibili anche con la adozione a favore del singolo.

Non pare che la questione possa comunque essere risolta in sede interpretativa poiché la norma è chiarissima nel senso che la dichiarazione di idoneità alla adozione internazionale è possibile soltanto per le persone che si trovano in Italia nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge e cioè ai coniugi uniti in matrimonio.

La questione è altresì, ad avviso di questo Tribunale per i minorenni, non manifestamente infondata posto che la mancata previsione della possibilità di adozione internazionale a favore di singoli nei casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 appare in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione alla stregua delle motivazioni sopra esposte.

Si impone in conseguenza la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come introdotto con legge n. 476 del 1998, e delle norme collegate, laddove escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;

Solleva quindi d'ufficio la suddetta questione di legittimità costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla cancelleria per l'adempimento dei suddetti incumbenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il 15 febbraio 2002.

Il Presidente estensore: CORRADINI

02C0717

N. 398

*Ordinanza del 5 luglio 2002 emessa dalla Corte di cassazione
sui ricorsi riuniti proposti da Berlusconi Silvio ed altri*

Processo penale - Rimessione del processo - Casi di rimessione - Legittimo sospetto - Mancata previsione - Violazione della legge di delegazione n. 81 del 1987 (per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

– Cod. proc. pen., art. 45, in riferimento all'art. 2, n. 17, legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:

Presidente: dott. Nicola MARVULLI

componenti: Pasquale TROJANO, Amedeo POSTIGLIONE, Torquato GEMELLI, Mariano BATTISITI (Rel.), Giorgio LATTANZI, Pietro Antonio SIRENA, Giuliana FERRUA, Giovanni CANZIO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sui ricorsi proposti da:

Berlusconi Silvio, nato a Milano il 29 settembre 1936 imputato nel processo n. 879/2000 R.G. Trib. (n. 11749/1997 R.G.N.R., c.d. «SME-Ariosto») pendente davanti alla I sez. penale del Tribunale di Milano, difeso dagli avv.ti Niccolò Ghedini del foro di Padova e Gaetano Pecorella del foro di Milano;

Previti Cesare, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, imputato, oltre che nel processo n. 879/2000, nel processo n. 1600/2000 R.G. Trib. Milano (nn. 7806/1998 e 11343/1999, cc.dd. «IMISIR» e «Lodo-Mondadori») pendente davanti alla IV sez. penale del Tribunale di Milano e difeso dagli avv. Angelo Alessandro Sammarco del foro di Roma e dall'avv. Giorgio Perroni del foro di Roma sostituto processuale dell'avv. Michele Sapona del foro di Milano;

Verde Filippo, nato a Napoli il 5 aprile 1928 imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Renato Borzone del foro di Roma;

Pacifico Attilio, nato ad Avellino il 13 aprile 1933 imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Francesco Patanè del foro di Roma;

Rovelli Primarosa Battistella, nata a Milano il 16 novembre 1933 e Rovelli Felice nato a Milano l'11 maggio 1959; imputati nel processo n. 1600/2000, difesi dall'avv. Corsio Bovio del foro di Milano;

Squillante Renato, nato a Napoli il 15 aprile 1925, imputato in entrambi i processi, difeso dall'avv. Giovanni M. Dedola del foro di Milano;

Squillante Mariano, nato a Napoli il 7 giugno 1953, Squillante Fabio, nato a S. Giorgio Ionico il 20 maggio 1957 e Savtchenko Olga, nata in Russia il 14 febbraio 1963; imputati nel processo n. 879/2000, difesi dall'avv. Valerio Spigarelli del foro di Roma;

Acampora Giovanni, nato a Bari il 16 marzo 1945, imputato nei processi n. 6207/00 R.G. Trib. (stralcio, a seguito di giudizio abbreviato, dal processo n. 1600/2000) e n. 1600/2000, definito, il primo, con sentenza di condanna, appellata, emessa in data 20 luglio 2001 dal Tribunale di Milano e difeso dall'avv. Dario Andreoli del foro di Roma;

Metta Vittorio terzo interessato, difeso dall'avv. Francesco Pettinari del foro di Roma;

Parti civili:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato in persona del vice avvocato generale Paolo Di Tarsia Di Belmonte del foro di Roma;

San Paolo IMI S.p.a., difeso dall'avv. Paolo Barraco del foro di Roma;

C.I.R. difeso dall'avv. Giuliano Pisapia del foro di Milano.

Visti gli atti;

Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere dott. Mariano Battisti; con l'intervento del p.m. nella persona dell'avv. gen. dott. Antonio Siniscalchi;

Ritenuto in fatto

Nell'udienza, dinanzi a queste Sezioni Unite, l'avv. Angelo Alessandro Sammarco, difensore di Cesare Previti e l'avv. Gaetano Pecorella, difensore di Silvio Berlusconi, nel richiedere l'accoglimento delle richieste di rimessione, hanno eccepito, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra i presupposti della rimessione, il «legittimo sospetto», per violazione della direttiva n. 17 dell'art. 2 legge delega n. 81 del 1987, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il procuratore generale, ad integrazione della requisitoria, con la quale aveva concluso per il rigetto delle richieste di rimessione, ha chiesto, in subordine, che la questione di illegittimità costituzionale venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

Considerato in diritto

1. — Queste Sezioni unite ritengono che la proposta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e rilevante.

I — Nell'abrogato codice di procedura penale, come è noto, la rimessione del procedimento di merito era possibile, secondo quanto stabiliva l'art. 55, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto» e la direttiva n. 15 della legge delega, in data 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale disponeva, ripetendo, pressoché integralmente, il testo dell'art. 55, che il Governo prevedesse la rimessione per grave oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.

II — Nel Progetto del 1978 il legislatore delegato, nell'art. 52, riteneva di dare attuazione alla legge delega collegando la rimessione non al «legittimo sospetto, ma a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili quando siano pregiudicate la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

III — La successiva legge 16 febbraio 1987, n. 81 — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale — nella direttiva n. 17 contemplava, anch'essa, la rimessione del processo per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e, nella Relazione al Progetto preliminare, la Commissione dava atto di avere «ampiamente dibattuto sulla disposizione in esame» e, in particolare, di avere «valutato l'opportunità di adottare la formulazione della direttiva 17 della legge-delega già suggerita dalla Commissione consultiva con riferimento all'art. 52 del Progetto del 1978 ed alla direttiva 15 della legge delega del 1974 per evitare il pericolo di “possibili contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge-delega e normativa delegata” in una materia di alto rilievo politico e costituzionale».

«In esito alla discussione — proseguiva la relazione — si è tuttavia ritenuto di mantenere ferma la soluzione adottata nel Progetto del 1978, soluzione che vuole ovviare agli inconvenienti, segnalati in occasione dei lavori parlamentari relativi alla legge delega del 1974 e discendenti dall'adozione di formule generiche come quella dell'art. 55 c.p.p.».

«Si è pertanto deciso:

di non riprodurre il qualificativo “oggettivi” aggiunto nella direttiva 17 a “gravi motivi di ordine pubblico» ma di specificare al massimo le situazioni che determinano la rimessione;

di evitare la dizione “ordine pubblico” ponendo il fondamento dell'istituto nel pregiudizio alla “sicurezza” o alla “incolumità pubblica” ovvero alla “libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo”;

di ammettere lo spostamento della competenza solo quando anche gli organi amministrativi dello Stato abbiano fatto tutto il possibile per rimuovere le cause che lo determinano»;

«È stata adottata, così, la stessa formula usata nel progetto del 1978 che collegava la rimessione “a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili” quando ne siano pregiudicate “la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo stesso”»;

«Il testo è stato, però, modificato sostituendo alle parole «idonee a», le parole “tali da”, ciò allo scopo di rendere più evidente la correlazione che deve sussistere, perché si faccia luogo a rimessione, tra il pregiudizio alla sicurezza e alla incolumità pubblica ovvero alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e la turbativa allo svolgimento del processo».

2. — La Corte di cassazione, nel «Parere sul Progetto preliminare del codice di procedura penale», trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dalla Prima presidenza e dalla Procura generale in data 8 aprile 1988, osservava, quante, ai casi di rimessione indicati nell'art. 46, che «la formulazione della norma, che ha eliminato qualsiasi riferimento al “legittimo sospetto”, sembra si ponga in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega che, invece, espressamente la prevede» e, dopo alcuni altri rilievi, concludeva che «all'adozione di una formula con specifiche indicazioni, che in definitiva può risultare anche riduttiva con esclusione di casi che invece vanno contemplati sembra preferibile l'adozione delle espressioni tradizionali, ormai ampiamente elaborate dalla giurisprudenza, semmai rendendo esplicito qualche concetto, come quello di «ordine processuale», e «in tal modo verrebbe rispettata la direttiva n. 17 della legge delega».

3. — La Relazione al Progetto definitivo del codice sottolineava, al riguardo, che «è rimasta immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla corte di cassazione che aveva ravvisato una violazione della delega nella eliminazione di “qualsiasi riferimento al legittimo sospetto”: si è ritenuto, infatti, che la formulazione adottata, risultante da una meditata scelta del legislatore delegato, recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella interpretazione dell'art. 55 del codice vigente e segnalati dalla cassazione nel suo parere».

4. — Il legislatore delegato, dunque, se si è premurato di specificare i motivi di ordine pubblico nelle due oggettive situazioni di «sicurezza» e di «incolumità pubblica», ha adottato, quanto al «legittimo sospetto», la formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», già presente nel precedente Progetto del 1978, sul presupposto, dichiarato, che la formula comprendesse sia «il legittimo sospetto», sia «l'ordine processuale».

5. — Per rendersi conto se, aldilà delle intenzioni del legislatore delegato, la formula dell'art. 45 c.p.p. comprenda anche il «legittimo sospetto» e, quindi, per cogliere se la norma si presti a questa interpretazione — il che, ovviamente, renderebbe manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale — o se, invece, non la consenta, a meno che non si invadano spazi inaccessibili al giudice, è doveroso soffermarsi sulla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato della formula dell'art. 45, nella parte che qui interessa e della formula «legittimo sospetto».

6. — La dottrina, nel riflettere sulla formula dell'art. 45 c.p.p. «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», ha posto in evidenza che «la libertà di determinazione di cui all'art. 45 c.p.p. presuppone la possibilità del soggetto di pensare e comportarsi nel pieno delle proprie capacità cognitive e volitive» precisando che «la libertà di determinazione è un aspetto della libertà morale» e osservando che «nel codice di procedura penale è contenuta una espressione molto simile a proposito della «libertà morale della persona nell'assunzione della prova», vietando l'art. 188 l'utilizzazione di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione».

Ha chiarito, poi, che la «libertà di determinazione» allude non ad una generica alterazione della serenità ovvero dell'imparzialità delle persone che partecipano al processo, ma ad una vera e propria coartazione fisica o psichica, preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilità di scelta.»

Ha aggiunto che «la più rigorosa formula prescelta dal legislatore sembra escludere che si possa far luogo a rimessione ove si temano meri condizionamenti di tipo psicologico in capo al giudice come nelle ipotesi in cui sussista, nell'ambiente processuale, un clima diffuso di solidarietà o di risentimento nei confronti dell'imputato, magari alimentato da un'insistente campagna di stampa, ma non concretantesi in specifiche forme di pressione sull'organo giudicante, tali da condizionarne la libertà morale.»

Ha riconosciuto, infine, che «generalmente si tende ad escludere che la libertà di determinazione si identifichi con la serenità o l'imparzialità».

7. — La giurisprudenza si è espressa, ripetutamente, negli stessi termini, affermando che «la formula del legislatore esclude che la libertà di determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e serenità, secondo il modello suggerito dalla giurisprudenza meno recente» (Cass., 23 febbraio 1998, Berlusconi ed altri; Cass., 8 aprile 1992, Casaglia), puntualizzando che il vigente codice ha ripudiato decisamente quella affermazione, che pur si rinveniva in parte della giurisprudenza precedente, secondo la quale l'istituto in parola rappresentava un rimedio residuale processuale a tutela dell'imparzialità del giudice (Cass., 8 aprile 1992, Casaglia), che «l'espressione “libertà di determinazione” implica l'idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica» (Cass., 23 gennaio 1995, De Rosa), «preclusiva per coloro che intervengono nel processo, di ogni libertà di scelta» (Cass., 7 febbraio 1995, Sgarbi; Cass., 16 novembre 1993, Annacondia).

8. — Il significato, appena visto, della formula dell'art. 45 c.p.p. non è quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre attribuito alla formula «legittimo sospetto» nella interpretazione dell'art. 55 dell'abrogato codice di procedura penale.

I — Secondo autorevole dottrina del tempo, «la rimessione per “legittimo sospetto”, prevista dall'art. 55 c.p.p., riguardava il caso in cui la situazione ambientale fosse tale da fare fondatamente prevedere che il giudice del luogo potesse giudicare non serenamente perché sotto l'influenza dell'ambiente medesimo», sicché, «se la situazione ambientale, riferita all'ordine pubblico, rilevava come pregiudizio della tranquillità pubblica o dell'ordine processuale, riferita al “legittimo sospetto” rilevava, invece, come pregiudizio della serenità del giudice».

II — Per la corrispondente giurisprudenza il «legittimo sospetto» era il sospetto giustificato da una obiettiva situazione di fatto, di carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito «non imparziale e sereno del procedimento» (Cass., 19 novembre 1985, Laghi), il sospetto che potesse non esservi la certezza della imparzialità o che «il concreto esercizio della funzione giurisdizionale potesse essere turbato» (Cass., 16 dicembre 1985, Costa), che si fosse in presenza di una situazione locale talmente grave da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che facessero sorgere il pericolo di una menomazione della sua imparzialità» (Cass., 24 marzo 1986, Corigliano; Cass., 8 maggio 1986, Mayer; Cass., 16 marzo 1987, Leonetti; Cass., 23 marzo 1988, Sipala), che «la situazione fosse tale da fornire la ragionevole certezza che il giudice naturale potesse, per effetto di influenze indebite, subire suggestioni ed essere menomato nella sua imparzialità di giudizio» (Cass., 13 luglio 1988, Valitutti; Cass., 13 luglio 1988, Mattei; Cass. 15 aprile 1991, Astarita), che «la imparzialità e la serenità del giudice potessero venire seriamente incise e menomate» (Cass., 18 dicembre 1989, Piccione).

III — Ebbene, le affermazioni della dottrina e della giurisprudenza non consentono di nutrire dubbi sulla profonda differenza tra il significato ed il valore della formula «legittimo sospetto» e il significato ed il valore della formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.»

Il pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo» è, invero, il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.

Il «legittimo sospetto» è, invece, il ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno e le parti a non essere, comunque, serene.

È, in altri termini, il ragionevole dubbio che assume rilievo anche nel caso in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere liberamente e ciò per la decisiva ragione che il processo deve svolgersi in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla non serenità.

IV — Ne consegue che la formula «legittimo sospetto» è, secondo la interpretazione datane dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza, innegabilmente più ampia della formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'accento sull'effetto che può scaturire dalla gravità della situazione locale, sul pericolo, cioè, che possano essere pregiudicate la imparzialità o la serenità, senza esigere che quell'effetto sia conseguenza, per le persone che partecipano al processo, della impossibilità di scegliere diversamente

La giurisprudenza — va opportunamente sottolineato — è così convinta della profonda differenza che esiste tra la formula «legittimo sospetto» e la formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, così convinta che, perché si abbia pregiudizio della libertà di determinazione, occorra, come condizione imprescindibile che si sia in presenza di una coartazione psichica o fisica e che non basti che possa, comunque, dubitarsi della imparzialità o della serenità delle persone che partecipano al processo, che, dall'entrata in vigore del codice del 1989, in soli due casi — ed il fatto è non poco sintomatico — si sono ritenute sussistenti le condizioni per la rimessione del processo (Cass., 6 aprile 1993, Baietta; Cass., 29 novembre 1994, Cerciello) e in entrambi i casi la dottrina non ha risparmiato severe critiche alle relative decisioni, ritenendole, con giudizio pressoché unanime, non conformi al dettato normativo.

9. — La Commissione Consultiva, come si è accennato, nel parere critico espresso in ordine all'art. 52 del progetto del 1978 aveva richiamato l'attenzione proprio sulla maggiore ampiezza della formula «legittimo sospetto» obiettando che «il legittimo sospetto» richiesto dalla delega è, almeno sotto certi profili, concetto assai più ampio di quello di «libera determinazione delle persone che partecipano al processo: infatti, esso deve comprendere anche le ipotesi in cui i giudici, specialmente quelli non togati, possano essere prevenuti a causa di situazioni locali o ambientali, che tuttavia non si concretano in pressioni sulla loro libertà».

Ed è proprio la maggiore ampiezza della formula «legittimo sospetto», oltre che la convinzione che il legislatore delegato, nell'art. 45 del codice, non si è uniformato ai principi e ai criteri direttivi della legge delega, ciò che ha ispirato la riformulazione dell'art. 45 c.p.p. nella proposta di legge n. 1225, di iniziativa dei deputati Anedda e altri, presentata il 5 luglio 2001 e avente ad oggetto «modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in attuazione dei principi del giusto processo».

L'art. 6 di questa proposta prevede che si ha rimessione del processo di merito «quando per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di determinazione del giudice delle parti o dei testimoni» e nella relazione che accompagna la proposta la nuova formula viene spiegata, tra l'altro, con l'affermazione che «si è armonizzata la disciplina codicistica con il principio n. 17, di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la quale, inespugnabilmente, era stata disattesa dal legislatore delegato, non contemplando l'art. 45 del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, il «legittimo sospetto» di turbamento dello svolgimento del processo che, invece, era espressamente previsto dal citato principio».

10. — Se la differenza tra «legittimo sospetto» e «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo» è quella appena vista e se la seconda formula è, con certezza, meno ampia, meno comprensiva, della formula «legittimo sospetto» dell'art. 55 dell'abrogato codice di procedura penale e, pertanto, della formula che le due leggi delega n. 108 del 1974 e n. 81 del 1987 volevano si inserisse nella relativa norma del nuovo codice di procedura penale, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p. in riferimento all'art. 2 n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, è conseguenza necessaria, tanto più ove si

consideri che «la terzietà e l'imparzialità del giudice, già affermate dalla Carta Costituzionale, sono state espressamente ribadite dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, aggiunto — come il primo, il terzo, il quarto e il quinto — dall'art. 1 della Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, comma secondo il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

In definitiva, quindi, il contenuto fortemente riduttivo della previsione normativa espressa con l'art. 45 c.p.p. non è sovrapponibile all'area del «legittimo sospetto», e, d'altronde, la corretta applicazione di quella norma ha reso manifesta non solo la disarmonia con la legge delega, ma anche la lacuna normativa rispetto a tutte le possibili cause che possono porre in pericolo l'imparzialità del giudice e la libertà di determinazione delle parti e dei testimoni.

Né tale lacuna può essere colmata in questa sede dilatando la potenzialità interpretativa dell'art. 45, perché ciò equivarrebbe disattendere il contenuto della norma, negare valenza preclusiva ai presupposti tassativamente fissati e, quindi, sconfinare, come si è già avuto occasione di rilevare, oltre il punto critico delle possibili interpretazioni adeguate.

11. — La sollevata questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante.

È da premettere che gli imputati, specialmente il Berlusconi e il Previti, nelle loro richieste di rimessione hanno ravvisato la grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e da pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in una nutrita serie di fatti, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice e sulla libera determinazione delle parti e dei testimoni nei processi in corso presso il Tribunale di Milano».

Secondo i richiedenti, il primo, e il più significativo, di questi fatti è stato l'essersi trasformata la procura della Repubblica di Milano in un vero e proprio organismo politico «tale da condizionare, in certi momenti «drammatici, le stesse Istituzioni repubblicane», come si legge nel ricorso del Previti.

Procura che, oltre a consentire continue propalazioni concernenti, in molti casi, perfino notizie coperte dal segreto investigativo, ha rilasciato, dal dicembre 1993 al gennaio 2002, in particolare con il dott. Borrelli, capo della stessa, non poche dichiarazioni nei confronti e, spesso, contro gli imputati Berlusconi e Previti.

Quelle dichiarazioni e le successive iniziative assunte dal dott. Borrelli nell'ottobre 2001 — iniziative che avevano coinvolto magistrati della procura e giudici per «studiare una strategia contro gli imputati Berlusconi e Previti» — sono state, poi, il segno della politicizzazione della magistratura milanese.

Le dichiarazioni, culminate nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del 12 gennaio 2002, tenuto dal dott. Borrelli nella sua qualità di procuratore generale presso la Corte di appello di Milano sono state, inoltre, accompagnate da una insistente campagna di stampa e da numerose manifestazioni di piazza, quali la manifestazione organizzata al «Palavobis» il 23 febbraio 2002 e il «girotondo» intorno agli uffici giudiziari di Milano il 26 gennaio 2002, nel corso delle quali migliaia di persone hanno inveito «con accenti durissimi, contro il Presidente del Consiglio in carica, in nome della parola d'ordine “resistere, resistere, resistere”, lanciata dal dott. Borrelli nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 2002».

Hanno assunto, infine, il valore di eloquente sintomo del pericolo della non imparzialità e della mancanza di serenità dei giudici non pochi provvedimenti *contra legem* presi dai due collegi.

12. — Ebbene, i difensori, nel proporre la questione di legittimità costituzionale, hanno osservato che, ove non dovesse ravvisarsi il pericolo concreto di quella coartazione fisica o psichica, preclusiva di ogni scelta diversa dalla parzialità o dalla mancanza di serenità, nella quale consiste il pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», la grave situazione locale, denunciata dagli imputati, giustificherebbe, quanto meno il ragionevole dubbio, il «legittimo sospetto» che il giudice possa non essere imparziale e sereno e che possano non essere serene le altre persone che partecipano al processo, secondo il significato che la dottrina e la giurisprudenza attribuiscono a questa più ampia formula ed è questa inequivoca prospettazione dei difensori che autorizza, senza ombra di dubbio, il giudizio di rilevanza della questione.

Se, infatti, dall'esame degli atti, allenati alle richieste di rimessione, dovesse emergere la grave situazione denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione, pur se non ha pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la libertà di determinazione del giudice e/o delle parti, così come questo pregiudizio viene e deve essere inteso, alla luce della corretta interpretazione dell'art. 45 c.p.p., è tale, però, da ingenerare almeno il forte sospetto, nel senso attribuito al termine dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della non imparzialità del giudice o della non

serenità delle persone che partecipano al processo, queste sezioni unite non sarebbero in grado di decidere, sulla base della normativa vigente, non consentendolo il testo del codice perché privo del riferimento, pur previsto dalla legge delega al «legittimo sospetto» e dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione.

13. — Ciò premesso, disposta la riunione dei procedimenti, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p. in riferimento all'art. 2, n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il «legittimo sospetto»; va disposta la sospensione del procedimento e va rigettata la richiesta di sospensione dei processi non sussistenti dove i presupposti, essendosi queste sezioni unite limitate a prendere atto della prospettazione dei difensori prescindendo da ogni valutazione critica della denunciata situazione locale.

P. Q. M.

La Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite,

Dispone la riunione dei procedimenti nn. 8884/2002, 8951/2002, 8960/2002, 9829/2002, 9830/2002, 11387/2002, 14504/2002, 14829/2002, 16002/2002, al n. 8772/2002.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p., in riferimento all'art. 2, n. 17 legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il «legittimo sospetto».

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.

Visto l'art. 47, comma 2, c.p.p.;

Rigetta la richiesta di sospensione dei processi.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2002.

Il Primo Presidente: MARVULLI

Il consigliere estensore: BATTISTI

02C0850

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 8 2 1 *

€ 3,20